

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 settembre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 febbraio 2025, n. 1-30/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della
Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo
regolamento del corpo forestale della Provincia
autonoma di Trento (art. 67 della legge provin-
ciale 3 aprile 1997, n. 7)) e modificazioni del
decreto del Presidente della Provincia 15 luglio
2009, n. 14-16/ Leg. (Regolamento in materia
di armamento del personale del corpo foresta-
le della Provincia autonoma di Trento (artico-
lo 10, comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 lu-
glio 2008, n. 27-134/Leg.) e di altri strumenti di
autodifesa). (25R00076)..... Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2024, n. 35.

Modifica del primo regolamento di esecuzione
alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edili-
zia residenziale pubblica e sociale”. (25R00148) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2024, n. 36.

Modifica al regolamento di esecuzione re-
lativo agli interventi di assistenza economica
sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi
sociali. (25R00149)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2024, n. 37.

Modifica del secondo regolamento di esecuzio-
ne alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edi-
lizia residenziale pubblica e sociale”. (25R00150) Pag. 5

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2025, n. 7.

Disposizioni multisettoriali. (25R00178) Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 5.

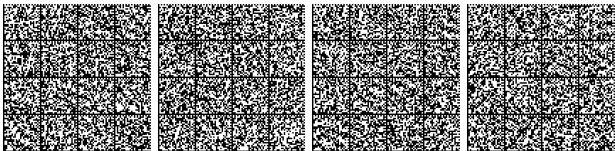
Costituzione e funzionamento dei consorzi di
sviluppo industriale finalizzati alla realizzazio-
ne di poli per specifici settori industriali. Stru-
menti per il sostegno a recupero cooperativistico
d’impresa e del tessuto economico e sociale del
territorio. (25R00038) Pag. 45

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 6.

Disposizioni in materia di agriturismo d’epo-
ca e di comunicazione dei dati. Modifiche
alla l.r. 30/2003. (25R00039) Pag. 51

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2025, n. 7.

Disposizioni correttive in materia di rifugi
escursionistici e di affittacamere e bed and brea-
kfast. Modifiche alla l.r. 61/2024. (25R00051) .. Pag. 52



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 14.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026. (25R00214)..... *Pag.* 52

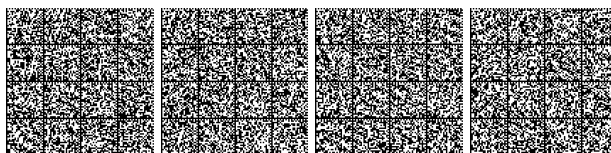
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di Polizia Locale) e successive modifiche. (25R00215)..... *Pag.* 54

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2024, n. 16.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (25R00216) *Pag.* 56

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2024, n. 17.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie. (25R00217) *Pag.* 58

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 febbraio 2025, n. 1-30/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg. (Regolamento in materia di armamento del personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.) e di altri strumenti di autodifesa).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 6 marzo 2025, n. 10 – Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg, ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale approvata in data odierna, recante «Approvazione del regolamento concernente “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg (Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia del 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg (Regolamento in materia di armamento del personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg) e di altri strumenti di autodifesa)”»;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 LUGLIO 2008, N. 27-134/LEG (NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ART. 67 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7))

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg

1. Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg è sostituito dal seguente:

«3) figura professionale di funzionario abilitato del corpo forestale e funzionario esperto del corpo forestale, nei vari indirizzi»;

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg sono inserite le seguenti parole: «Lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c) ai sensi di questo comma è accertato mediante provvedimento con riguardo al personale assegnato alle medesime strutture alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti:

«diploma che consente l'accesso all'università».

2. Nel comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg, dopo le parole «diploma di laurea» sono aggiunte le seguenti parole: «magistrale o equiparate».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg le parole: «dal 20 al 50 per cento» sono sostituite dalle parole «dal 20 al 100 per cento».

Art. 4.

Sostituzione della tabella allegata al decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg

1. La tabella allegata al decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg è sostituita dalla Tabella A allegata a questo decreto.

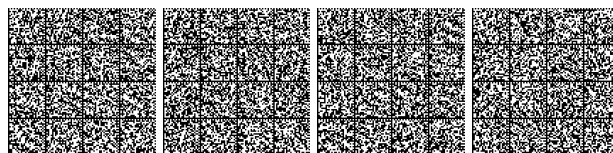
Capo II

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 15 LUGLIO 2009, N. 14-16/LEG (REGOLAMENTO IN MATERIA DI ARMAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ART. 10, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 LUGLIO 2008, N. 27-134/LEG) E DI ALTRI STRUMENTI DI AUTODIFESA)

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 14-16/Leg del 2009

1. Nel comma 4 dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 14-16/Leg del 2009, le parole «L'aggiornamento è effettuato a cadenza annuale e ha una durata pari ad almeno un'ora.» sono sostituite dalle seguenti: «L'aggiornamento è effettuato periodicamente e comunque ogni tre anni ed ha una durata pari ad almeno un'ora.».



Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Tabella A)

Il Presidente: FUGATTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE DENOMINAZIONI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ARTICOLO 3, COMMA 3)

Denominazioni delle qualifiche e figure professionali della Provincia autonoma di Trento	Denominazioni per il personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento
dirigente generale - capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento	generale di divisione - capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento
dirigente generale al primo incarico - capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento da meno di tre anni	generale di brigata - capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento
dirigente generale con incarico di vice capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento da più di tre anni	generale di brigata - vice capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento
dirigente generale con incarico di vice capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento da meno di tre anni	colonnello forestale
dirigente con incarico di vice capo del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento	colonnello forestale
dirigente*	colonnello forestale
dirigente da più di tre anni**	colonnello forestale
dirigente da meno di tre anni**	tenente colonnello forestale
direttore*	tenente colonnello forestale
direttore**	maggiore forestale
funzionario esperto del corpo forestale - vari indirizzi*	maggiore forestale
funzionario esperto del corpo forestale - vari indirizzi**	capitano forestale
funzionario abilitato del corpo forestale - vari indirizzi*	capitano forestale
funzionario abilitato del corpo forestale - vari indirizzi da più di due anni**	tenente forestale
funzionario abilitato del corpo forestale - vari indirizzi da meno di due anni**	sottotenente forestale
luogotenente forestale carica speciale	luogotenente forestale carica speciale
luogotenente forestale	luogotenente forestale
maresciallo forestale maggiore	maresciallo forestale maggiore
maresciallo forestale maggiore	maresciallo forestale maggiore
maresciallo forestale capo	maresciallo forestale capo
maresciallo forestale ordinario	maresciallo forestale ordinario
brigadiere forestale capo	brigadiere forestale capo
brigadiere forestale	brigadiere forestale
appuntato forestale scelto qualifica speciale	appuntato forestale scelto qualifica speciale
appuntato forestale scelto	appuntato forestale scelto
appuntato forestale	appuntato forestale
forestale	forestale
* Personale già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.P. 19 febbraio 2021, n. 4-38/Leg.	
** Personale assunto o inquadrato nella qualifica o figura professionale successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.P. 19 febbraio 2021, n. 4-38/Leg.	



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2024, n. 35.

Modifica del primo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale pubblica e sociale”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez.
Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
17 dicembre 2024, n. 1187,

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, dopo le parole «i Comuni,» sono inserite le parole: «i Servizi sociali,».

Art. 2.

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, è così sostituita:

«*i*) per i/le richiedenti un'abitazione in locazione a canone sociale il patrimonio abitativo dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, non può superare il valore determinato ai sensi di tale articolo.»

Art. 3.

1. Nel testo italiano delle lettere *e*) e *h*) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia del 23 agosto 2023, n. 27, le parole «in situazione di handicap» sono sostituite dalle parole «in condizione di disabilità».

2. Nel testo italiano della lettera *g*) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, la parola «se» è soppressa.

3. Nel testo italiano del comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, le parole «a titolo di alimenti» sono sostituite dalle parole: «a titolo di assegno di mantenimento».

4. Nel testo italiano del comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, le parole «l'altro genitore sugli alimenti» sono sostituite dalle parole: «l'altro genitore sull'assegno di mantenimento».

Art. 4.

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, dopo la parola «*wird*» sono inserite le parole: «*für die Punktevergabe*».

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, è così sostituito:

«9. Il/La richiedente può ritirare la domanda fintanto che non gli/le è stato offerto un alloggio. La domanda ritirata viene archiviata.»

Art. 6.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, è così sostituita:

«*d*) le donne che si trovano o si sono trovate esposte a una qualsiasi forma di violenza e che vengono assistite dal servizio “Casa delle donne” o che hanno presentato, negli ultimi cinque anni, una denuncia penale non archiviata per un fatto di cui all'art. 13 della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *h*), le donne in situazione di violenza non devono necessariamente aver svolto l'attività lavorativa triennale prevista dall'art. 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.»

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, è soppresso.

Art. 7.

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, dopo la parola «*Rangordnung*» è inserita la parola «*darf*».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, è così sostituito:

«1. La Commissione inquilinato approva l'aggiornamento delle graduatorie ogni sei mesi. Le graduatorie sono pubblicate nell'Albo pretorio digitale dell'IPES e del Comune in data 1° aprile e 1° ottobre.»

Art. 9.

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27, è così sostituito: «I/Le richiedenti restano inseriti in graduatoria fintanto che non hanno maturato il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*).»

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2024, n. 36.

Modifica al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 dicembre 2024, n. 1159,

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel testo tedesco del numero 1) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola: «*Hauspflegedienstes*» è sostituita dalle parole: «*ambulanten Betreuungsdienstes*».

Art. 2.

1. Nel testo tedesco della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole: «*der Hauspflege*» sono sostituite dalle parole: «*des ambulanten Betreuungsdienstes*».

Art. 3.

1. Nel testo tedesco della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola: «*Hauspflegedienst*» è sostituita dalle parole: «*ambulanten Betreuungsdienst*».

Art. 4.

1. Nel testo tedesco della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola: «*Hauspflegedienstes*» è sostituita dalle parole: «*ambulanten Betreuungsdienstes*».

Art. 5.

1. L'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 39 (*Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza domiciliare e della mensa per anziani*). — 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

2. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

3. La partecipazione alla tariffa aumenta in modo lineare all'aumentare del valore della situazione economica partendo dalla tariffa minima fino a raggiungere la tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.

4. Per le prestazioni «pasti senza consegna» e «mensa per anziani», è richiesto il pagamento della tariffa minima fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato 131; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 2 e fino al valore indicato nella colonna 3, è richiesto il pagamento della cosiddetta «tariffa intermedia»; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 e fino al valore indicato nella colonna 4, è richiesto il pagamento della cosiddetta «tariffa alta» e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 4 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

5. La Giunta provinciale fissa annualmente le tariffe di cui al presente articolo e, per le prestazioni di pasti a domicilio e pasti senza consegna e mensa per anziani, anche l'importo congruo dei costi massimi nonché i requisiti in base ai quali le utenti e gli utenti devono pagare l'importo dei costi complessivi per i pasti senza consegna e per la mensa per anziani.

6. La Giunta provinciale determina inoltre i requisiti in base ai quali le utenti e gli utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente hanno diritto a una riduzione del 50 per cento delle tariffe per l'assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio.

7. La Giunta provinciale determina annualmente per la prestazione di assistenza alle famiglie in situazioni di emergenza del servizio di assistenza domiciliare il numero di ore per le quali il nucleo familiare ristretto non è tenuto a pagare una tariffa e il numero di ore per le quali è tenuto a pagare una tariffa ridotta del 50 per cento.»

Art. 6.

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.



Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2024, n. 37.

Modifica del secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale pubblica e sociale”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31 dicembre 2024, n. 52 - Sez. Gen. - Straord. n. 2)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024, n. 1228;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 5 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, dopo le parole «un tale diritto» sono inserite le parole: «negli ultimi cinque anni».

2. Il comma 11 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«11. In caso di matrimonio o di costituzione di unione civile fra persone che sono entrambe parti conduttrici di un’abitazione in locazione dell’ente locatore, una delle due abitazioni deve essere restituita entro trenta giorni. La mancata riconsegna dell’immobile entro detto termine integra la fattispecie di cui all’art. 15, comma 4, lettera b), della legge e determina l’avvio della procedura di revoca e l’applicazione del canone provinciale per entrambi gli alloggi in affitto.».

Art. 2.

1. Nel comma 5 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole «del valore della situazione economica» sono sostituite dalle parole «della situazione economica della famiglia».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«3. La parte conduttrice di un’abitazione a canone sociale può chiedere di continuare a occupare l’abitazione in locazione a canone sostenibile purché l’abitazione adeguata, su cui la parte conduttrice stessa o un altro componente del nucleo familiare ha un diritto non vincolato di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, si trovi fuori dal territorio provinciale e ad almeno 40 km dal confine provinciale; restano salve le disposizioni di cui al comma 6. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall’avvio del procedimento di revoca. In caso di sussistenza dei requisiti l’abitazione abitata viene assegnata a canone sostenibile.».

2. Nel comma 4 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole «l’assegnataria/assegnatario» sono sostituite dalle parole: «la parte conduttrice».

3. Il comma 5 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«5. Se un’abitazione di proprietà originariamente non adeguata è stata data in locazione e, a seguito di cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, diventa adeguata al fabbisogno del nucleo stesso, il contratto di locazione per la suddetta abitazione deve essere disdetto alla scadenza successiva. Se la parte conduttrice o un altro membro del nucleo familiare acquisisce il diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’abitazione adeguata al fabbisogno del nucleo familiare, ma già locata, il contratto di locazione di tale abitazione deve essere disdetto alla scadenza successiva. Il canone provinciale e il termine di cui al comma 2 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del contratto di locazione.».

4. Il primo periodo del comma 6 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito: «Se il titolare del diritto reale è una/un componente del nucleo familiare diversa/diverso dalla parte conduttrice, quest’ultima può continuare a occupare l’abitazione in locazione purché la/il titolare di tale diritto reale si trasferisca dall’abitazione entro novanta giorni dall’avvio del procedimento di revoca.».

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Sussiste l’accoglimento di persone o la cessione a terzi ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera a), della legge se durante i controlli effettuati viene riscontrata ripetutamente la presenza di una persona di cui non possa essere dimostrato il luogo di domicilio abituale o in caso di presenza nell’abitazione o nelle superfici di pertinenza di persone senza regolare permesso di soggiorno.

4. Un’abitazione in locazione è considerata occupata ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera c), della legge quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) alloggiano nell’abitazione in locazione in modo abituale e continuativo;



b) le persone iscritte nell'elenco dei residenti hanno trasferito nell'abitazione in locazione la propria residenza anagrafica;

c) per l'abitazione in locazione sono stati stipulati i contratti con le imprese fornitrici dei servizi essenziali e viene dimostrato un adeguato consumo di acqua, corrente elettrica e riscaldamento.

5. L'assenza o il trasferimento di residenza degli assegnatari possono essere autorizzati dall'IPES, previa domanda, per motivi di salute, lavoro o studio, durante il periodo di detenzione o per svolgere attività di volontariato. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente comma è di sessanta giorni.

6. L'abitazione in locazione è considerata non occupata in modo stabile ed effettivo se non sussistono le condizioni di cui ai commi 4 e 5 o se l'abitazione resta inabitata per più di tre mesi, fatte salve le assenze giustificate autorizzate dall'IPES.

7. Per violazione grave del regolamento delle affittanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera e), della legge s'intendono le azioni e le omissioni che comportano pericolo per le persone o l'edificio.

Sussiste una violazione reiterata del regolamento delle affittanze ai sensi della suddetta lettera e) in caso di mancata cessazione di una violazione non grave, nonostante diffida ripetuta per tre volte.»

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole «ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge» e «doppio del» sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle parole «lettera a) o c)».

Art. 6.

1. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«7. Se la persona di cui al comma 6 è in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale o a canone sostenibile, le viene assegnata l'abitazione occupata con la tipologia di locazione per la quale soddisfa i requisiti. Qualora l'abitazione occupata sia sottoutilizzata e sia disponibile un'abitazione adeguata, si dispone il cambio di alloggio.»

2. Il testo italiano del comma 11 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«11. Se le persone aventi diritto non si presentano alla firma del contratto senza avere un giustificato motivo per tale assenza, l'occupazione risulta essere senza titolo ai sensi dell'art. 16, comma 1, dal giorno successivo al decesso, al ricovero definitivo o al trasferimento dell'assegnataria/assegnatario.»

Art. 7.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è ag-

giunto il seguente periodo: «Qualora all'abitazione appartenga una superficie scoperta ad uso esclusivo della parte conduttrice, si considera tale superficie al 15 per cento.».

Art. 8.

1. Il comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«3. In caso di ricovero definitivo della/del partner in una residenza per anziani o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus, come definite dalla normativa provinciale vigente, tale partner non viene considerata/considerato componente del nucleo familiare e il suo reddito non concorre alla determinazione del VSE.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Se un componente del nucleo familiare separato/divorziato dichiara di non ricevere dal coniuge alcun importo a titolo di assegno di mantenimento, pur avendone diritto in forza di un titolo esecutivo, nel reddito non viene considerato alcun importo a titolo di assegno di mantenimento, a condizione che l'interessata/l'interessato dimostri di essersi attivata/attivato per ottenere quanto spettante, ma inutilmente. Se ciò non può essere dimostrato, l'importo stabilito nel provvedimento dell'autorità giudiziaria a favore dell'interessata/dell'interessato viene conteggiato quale entrata reddituale.».

Art. 9.

1. Nel comma 7 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero «50,00» è sostituito dal numero «80,00».

2. Dopo il comma 11 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

«12. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione minimo ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge, le persone sorde sono equiparate alle persone con un'invalidità di almeno il 74%.».

Art. 10.

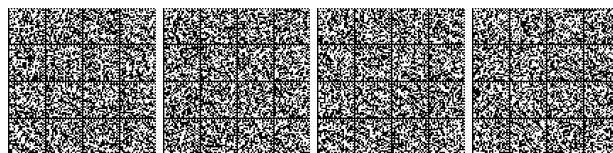
1. Dopo il comma 8 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

«9. L'ente locatore specifica con regolamento interno le modalità di applicazione del comma 1.».

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«1. Per la determinazione del canone sostenibile si applica la seguente formula: $f = VSE / 3,73$. Il valore "f" si calcola con un arrotondamento a due cifre decimali. L'arrotondamento si effettua ai sensi dell'art. 18 della legge. Il canone sostenibile risulta dal prodotto tra il ca-



none provinciale di locazione e il valore “f”, determinato in base alla suddetta formula. Nel caso in cui “f” sia pari o superiore a 1, il canone di locazione dovuto corrisponde al canone provinciale di locazione.».

2. Nel comma 2 dell’art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole «dell’art. 28» sono sostituite dalle parole: «del comma 1.».

Art. 12.

1. Il comma 18 dell’art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«18. Non concorrono alla determinazione della capacità economica il reddito e le relative detrazioni del/della partner che viene ricoverato/ricoverata definitivamente in una residenza per anziani o che si trasferisce in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus, come definite dalla normativa provinciale vigente.».

Art. 13.

1. Alla fine del comma 5 dell’art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli assegnatari/le assegnatarie il cui reddito familiare complessivo sia superiore al limite massimo della seconda fascia di reddito, il canone di locazione dovuto corrisponde al canone provinciale.».

2. Nel comma 6 dell’art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero «50,00» è sostituito dal numero «80,00».

3. Nel comma 9 dell’art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero «50,00» è sostituito dal numero «80,00».

4. Dopo il comma 11 dell’art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

«12. L’ente locatore specifica con regolamento interno le modalità di applicazione del primo periodo del comma 9.».

Art. 14.

1. Nel testo italiano delle lettere e) e g) del comma 1 dell’art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole «in situazione di handicap» sono sostituite dalle parole «in condizione di disabilità».

Art. 15.

1. Il comma 2 dell’art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«2. In attuazione dell’art. 21, comma 5, della legge, le persone che al momento dell’entrata in vigore della stessa sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del proprio nucleo familiare fuori provincia, possono richiedere di continuare ad occupare l’abitazione per la durata dell’attuale assegnazione al canone di cui al capo II del titolo III.».

Art. 16.

Norme transitorie

1. La modifica di cui all’art. 6, comma 1, del presente decreto trova applicazione anche per le persone che hanno già stipulato un contratto transitorio ai sensi dell’art. 19, comma 8, del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, o che sono in possesso dei requisiti per stipularlo.

2. Le modifiche di cui all’art. 9, comma 1, e all’art. 13, commi 2 e 3, del presente decreto trovano applicazione ai canoni di locazione dovuti dal mese di marzo 2025.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00150

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2025, n. 7.

Disposizioni multisettoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 giugno 2025 - SO13)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1.

Modifica all’art. 39 della legge regionale n. 10/2013

1. Al comma 2-bis dell’art. 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patri-



moniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali nn. 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono aggiunte infine le parole: «, fermo restando il limite di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)».

Art. 2.

Nuovo termine di presentazione della documentazione per progetti di investimento di valenza-territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale

1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 7-ter, comma 3-ter, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo Regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma regionale Obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), su richiesta degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla graduatoria approvata con decreto 13 dicembre 2023, n. 60814/GRFVG e successivi scorrimenti disposti con provvedimenti successivi del Direttore dell'Unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie FESR e programmi regionali integrativi, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati a disporre un nuovo termine per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 19, comma 1, dell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1224. Per le finalità di cui al periodo precedente gli enti beneficiari presentano apposita istanza all'Ente di decentramento competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 10/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali nn. 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016.».

2. La disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, della legge regionale n. 10/2012, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*Partecipazione di Friulia S.p.A.
alla società Agorai Innovation Hub S.p.A.*

1. La Finanziaria regionale Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società Agorai Innovation Hub S.p.A., con sede in Trieste, nel ruolo di *holding* previsto dall'art. 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in conformità ai principi europei in materia di aiuti di Stato e al fine di svolgere ricerca applicata congiuntamente ad altre società industriali per supportare la trasformazione e la transizione al digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Friulia S.p.A. nel limite massimo di 20 milioni di euro.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di 4 milioni di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 16 milioni di euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E TURISMO

Art. 5.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 3/2015

1. Al comma 1-ter dell'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole «di competenza dei consorzi» sono inserite le seguenti: «ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi».

Art. 6.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 2/2022

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), le parole «start up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «imprese in fase di avviamento».



Art. 7.

Disposizione transitoria per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 21/2016

1. Al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco, l'insediamento e il funzionamento dei relativi uffici, nonché l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, in deroga a quanto previsto all'art. 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con riferimento alla sola annualità 2025, possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni Pro loco prive del requisito di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della suddetta legge regionale n. 21/2016.

2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), per la sola annualità 2025, presenta la proposta di graduatoria per il riparto delle risorse di cui all'art. 11 della legge regionale n. 21/2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 8.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 18/2021

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale.».

Art. 9.

Conferma contributo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Myro Communications s.n.c. il contributo già concesso relativamente al *Film Fund* 2021,

e parzialmente liquidato nella misura del 50 per cento a titolo di anticipazione, per la realizzazione del progetto denominato «Istruzioni per il prossimo millennio», di cui al decreto del direttore centrale attività produttive 10 settembre 2024, n. 42614/GRFVG.

Art. 10.

Modifica all'art. 5-bis della legge regionale n. 50/1993

1. Dopo il comma 4 octies dell'art. 5-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

«4-novies. Le opere incluse nel «Programma triennale di investimento» di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'art. 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).».

Art. 11.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 11/2024

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), la parola: «2007» è soppressa.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, ITTICHE E MONTAGNA

Art. 12.

Contributi alle imprese agricole per gli impianti fotovoltaici

1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità sottese alla disciplina dei contributi per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e a quanto disciplinato dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici), alla luce delle evoluzioni tecniche e tecnologiche nel frattempo intervenute, il Servizio competente è autorizzato:

a) a liquidare il contributo determinato d'ufficio per le spese di rifacimento e smaltimento delle coperture di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del bando nel limite della somma rendicontata, anche nei casi di realizzazione di impianti con pannelli di superficie inferiore a 6 metri quadri per kilowatt picco;

b) a prorogare, su richiesta motivata del beneficiario e per un periodo massimo di un anno, il termine per la presentazione della documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici qualora non disponibile in sede di rendicontazione.



Art. 13.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2023

1. L'alinea del comma 43 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente: «I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:».

Art. 14.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 15/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è inserito il seguente:

«2-bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023.».

Art. 15.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 15/2000

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 15/2000 è aggiunta la seguente:

«c-bis) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la concessione degli aiuti «de minimis».».

Art. 16.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 22/2022

1. All'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) al comma 16 le parole «25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

2. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 15, della legge regionale 22/2002, in relazione a quanto disposto dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore

agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 17.

Modalità per la concessione di contributi con fondi comunitari in materia vitivinicola

1. Al fine di garantire la tempestiva applicazione dei regimi di sostegno comunitario nel settore vitivinicolo, dall'annata vitivinicola 2026-2027, la concessione dei seguenti incentivi avviene con le procedure di cui all'art. 30, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'art. 58, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la redazione dei piani strategici della politica agricola comune (PAC);

b) investimenti di cui all'art. 58, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

c) promozione sui mercati dei paesi terzi di cui all'art. 58, comma 1, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 18.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 53/1981

1. All'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «le armi fornite in dotazione dall'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «le armi in dotazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al personale del Corpo forestale regionale sono forniti dall'Amministrazione regionale l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento necessari all'espletamento dei servizi e delle mansioni.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il Comandante del Corpo forestale regionale individua con proprio decreto:

a) l'uniforme e l'equipaggiamento che costituiscono la dotazione individuale e di reparto;

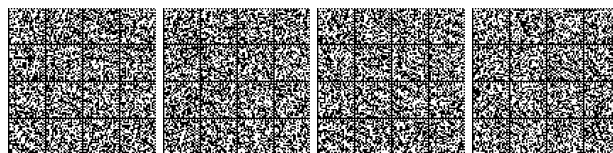
b) le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dell'uniforme, ivi comprese le modalità di impiego dei distintivi determinati ai sensi del comma 3-ter;

c) le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego dell'equipaggiamento;

d) i registri da tenersi presso le stazioni forestali per la documentazione dei servizi e delle attività svolte.

3-ter. La Giunta regionale determina con deliberazione i distintivi corrispondenti ai gradi e i distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.»;

d) il comma 6 è abrogato.



2. Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale di cui all'art. 56, comma 3-bis, della legge regionale n. 53/1981, come inserito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi dell'art. 56, comma 6, della medesima legge regionale nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2024

1. Al comma 63 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole «Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo)» sono sostituite dalle seguenti: «Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)».

Art. 20.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 29/2018

1. Al comma 13-ter dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole: «può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e» sono soppresse.

Art. 21.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 28/2002

1. All'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «c) il revisore legale.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il revisore legale è individuato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura. Il revisore supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il revisore legale e il relativo supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17, comma 1-bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 28 ante-bis della legge regionale 28/2002

1. All'art. 28 ante-bis della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sincronizzare le scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzare le operazioni di voto per il rinnovo» e ovunque ricorra la parola «2021» è sostituita dalla seguente: «2027»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 23.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/2024

1. Al comma 90 dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.».

Art. 24.

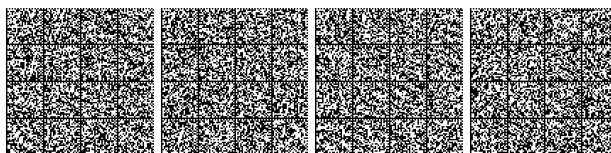
Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale

1. Al fine di garantire la piena corresponsione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG) anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti da temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi europei e statali.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta del direttore di OPR FVG. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale, senza interessi, entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono disposte.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 25.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 19/2012

1. All'art. 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione di carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);»;

b) la lettera a-bis) è abrogata.

Art. 26.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 19/2012

1. Il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2012 è sostituito dal seguente:

«8. In attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo n. 190/2024.».

Art. 27.

*Modifiche all'art. 20
della legge regionale n. 19/2012*

1. All'art. 20 della legge regionale n. 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per

il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'art. 13.».

Art. 28.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 19/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2012 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, si applicano ai procedimenti autorizzatori unici avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sino al completo adeguamento della legislazione regionale in materia di energia ai principi del decreto legislativo n. 190/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/2015

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) sono aggiunte infine le seguenti parole: «. Non costituiscono corpo idrico superficiale i compluvi naturali montani caratterizzati da assenza di sorgente e dispersione superficiale nel terreno»;

b) dopo la lettera vv) è aggiunta la seguente:

«vv-bis) *sinkhole* naturale: dissesto idrogeologico assimilato a dissesto franoso dovuto a sprofondamento o a collasso naturale improvviso che può dare origine a voragini generalmente di forma sub-circolare a diametro variabile.».

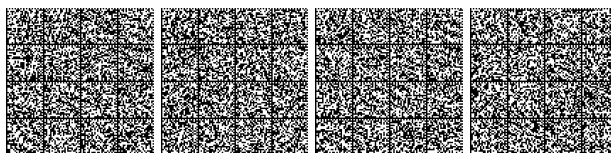
Art. 30.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 11/2015

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2015 è aggiunta la seguente:

«f-bis) il Catasto regionale dei *sinkhole* naturali, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, avente quale centro di rilevamento principale la struttura regionale competente in materia di geologia, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali attuali o storiche inerenti a tali fenomeni anche tramite archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica e l'individuazione di una metodologia per la valutazione corretta della loro pericolosità e rischio idrogeologico.».

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, lettera f-bis), della legge regionale n. 11/2015, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



Art. 31.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 11/2015

1. La lettera *c*) del comma 1, dell'art. 8, della legge regionale n. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

«*c*) l'individuazione e il finanziamento degli interventi di cui all'art. 11;».

Art. 32.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 11/2015

1. All'art. 11 della legge regionale n. 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica «(Programmazione degli interventi)» è sostituita dalla seguente: «(Individuazione degli interventi)»;

b) l'alinnea del comma 1 è sostituito dal seguente: «Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2-*bis*, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:»;

c) all'alinnea del comma 2 le parole «Il Programma di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 1»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.»;

f) al comma 5 le parole «nel Programma di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto di cui al comma 1»;

g) al comma 6 le parole «inseriti nel Programma di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti nel decreto di cui al comma 1»;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi individuati dal decreto di

cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

Art. 33.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 11/2015

1. Dopo la lettera *m-bis*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:

«*m-ter*) i criteri e i contenuti del Catasto regionale dei sinkhole naturali di cui all'art. 6, comma 3, lettera *f-bis*).».

Art. 34.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11/2015

1. All'art. 15 della legge regionale n. 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinnea del comma 1 dopo le parole «le seguenti funzioni» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'art. 11, comma 1»;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).».

Art. 35.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 11/2015

1. All'art. 16 della legge regionale n. 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinnea del comma 1 dopo le parole «le seguenti funzioni» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'art. 11, comma 1»;

b) all'alinnea del comma 2 dopo le parole «le seguenti funzioni» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'art. 11, comma 1»;

c) all'alinnea del comma 3 dopo le parole «le seguenti funzioni» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'art. 11, comma 1»;



d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.»;

e) al comma 9 le parole «Programma regionale degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'art. 11, comma 1» e le parole «art. 11, comma 10.» sono sostituite dalle seguenti: «art. 11, comma 6.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 11/2015

1. All'art. 34 della legge regionale n. 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: «Con il decreto di cui all'art. 11, comma 1, gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi inseriti nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa sono classificati in:»;

b) all'alinea del comma 5 le parole «Il Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui all'art. 11, comma 1.».

Art. 37.

Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 11/2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2015 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora l'istanza di rinnovo delle concessioni di cui al comma 2 sia presentata tardivamente e comunque entro diciotto mesi dalla scadenza, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 56, comma 13-ter.».

Art. 38.

Modifica all'art. 56 della legge regionale n. 11/2015

1. Dopo il comma 13-bis dell'art. 56 della legge regionale n. 11/2015 è inserito il seguente:

«13-ter. Nei casi di cui all'art. 48, comma 4-bis, si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 56, comma 13-ter, della legge regionale n. 11/2015, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 39.

Modifica all'art. 57 della legge regionale n. 11/2015

1. Al comma 5 dell'art. 57 della legge regionale n. 11/2015 dopo le parole «commi 11, 13,» sono inserite le seguenti: «13-bis, 13-ter,».

Art. 40.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2016

1. All'art. 10 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis dopo le parole «dell'attività estrattiva» sono inserite le seguenti: «, per un volume non superiore a quello autorizzato per la stessa categoria di sostanza minerale,»;

b) al comma 6 le parole «sostanze minerali strategiche» sono sostituite dalle seguenti: «cave o ai lotti delle stesse che presentano una percentuale di sostanza minerale strategica non inferiore al 60 per cento del volume complessivamente autorizzato.».

Art. 41.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 12/2016

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2016 sono aggiunte infine le seguenti parole: «L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2016

1. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «art. 10, comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «art. 10, comma 3, lettere b) e c), e comma 3-bis»;

b) alla lettera c) dopo le parole «lotti funzionali» sono inserite le seguenti: «o porzioni perimetrali della cava».

Art. 43.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 12/2016

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2016 è inserita la seguente:

«c-bis) cessazione della garanzia fidejussoria;».

Art. 44.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 12/2016

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2016 le parole «nella mancata esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esecuzione».



Art. 45.

Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 12/2016

1. Il comma 4-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2016 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dall'art. 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'art. 3-bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale n. 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.».

Art. 46.

Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 4/2023

1. Al comma 6 dell'art. 14-bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia), dopo la parola «nazionali» sono inserite le seguenti: «e regionali».

Art. 47.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7/2024

1. Al comma 70 dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole «, alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66».

2. Per le finalità di cui all'art. 4, commi da 66 a 70, della legge regionale 7/2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 48.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 13/2024

1. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole «Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo»;

b) l'alinnea del comma 15 è sostituito dal seguente: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:»;

c) al comma 16 le parole «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;

d) al comma 17 dopo le parole «I Comuni» sono inserite le seguenti: «, gli enti e le Università di cui al comma 15».

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del-territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 49.

Piani comunali di illuminazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

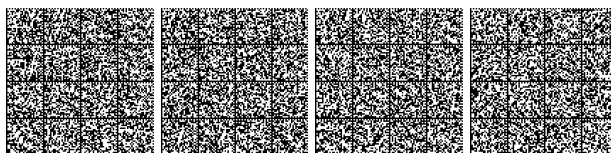
Art. 50.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/1991

1. All'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del



compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.

5-ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui dall'art. 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale n. 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'art. 27, comma 17-bis, della legge regionale n. 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/1978.»

b) il comma 8-sexies è sostituito dal seguente:

«8-sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nieve, come previsto dal comma 8-bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.»

c) dopo il comma 8-sexies, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, sono aggiunti i seguenti:

«8-septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.

8-octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8-septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.»

Art. 51.

Modifica all'art. 51-ter della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 5 dell'art. 51-ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

«d-quater) soggetti di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione,

circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale.»

Art. 52.

Modifica all'art. 63 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 14/2002 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Nel caso di opere che prevedano inerbimento, lo stesso va eseguito mediante l'utilizzo di miscugli apistici contenenti sementi di piante nettariifere o pollinifere al fine di favorire l'impollinazione e contribuire alla biodiversità, nonché al miglioramento estetico del territorio.»

Art. 53.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/2005

1. All'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, dopo le parole «legge n. 47/2004,» sono inserite le seguenti: «del successivo decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'ulteriore normativa di riferimento vigente», le parole «alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità),» e le parole «di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale n. 7/2000.» sono sostituite dalle seguenti: «del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite.»;

b) il comma 141 è abrogato.

Art. 54.

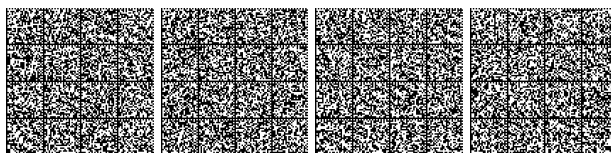
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2005

1. All'art. 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola «reclinabili» è sostituita dalla seguente: «ergonomici»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole: «rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2 la parola: «a),» è soppressa.



Art. 55.

Modifica all'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007

1. Al comma 1-ter dell'art. 63-sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunte infine le seguenti parole: «espropriativo che non comporti modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico».

Art. 56.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 23/2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, anche tranviarie,» e dopo le parole «di cui all'art. 13» sono aggiunte le seguenti: «anche mediante la delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'art. 51-ter, comma 5, lettera d-quater), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)».

Art. 57.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituita dalla seguente:

«k-bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e, se previsto, soggette alle autorizzazioni stabilite dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009 e operanti nell'attività;».

Art. 58.

Modifica all'art. 16-bis della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 19/2009 le parole: «ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture» sono soppresse.

Art. 59.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 prima delle parole «Gli interventi di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «Fuori dai casi di cui al comma 1-bis,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, se viene assicurato il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche.».

Art. 60.

Modifica all'art. 40 della legge regionale n. 19/2009

1. All'alinea del comma 1-bis dell'art. 40 della legge regionale n. 19/2009 le parole «alla data del 1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2003».

Art. 61.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «Milano e Roma» sono inserite le seguenti: «e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale».

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 10, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 62.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 12/2012

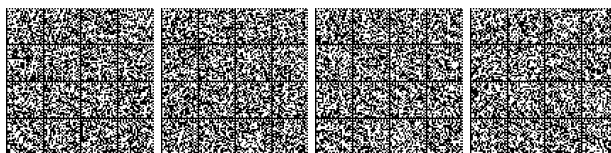
1. Al comma 9-bis dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 63.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6/2013

1. Dopo il comma 11 quinquies dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), è inserito il seguente:

«11-sexies. Le risorse concesse agli Enti locali ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate dagli stessi in alternativa, previa autorizzazione della Regione, anche per la stipula di convenzioni con società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per interventi diretti sulle stazioni o aree esterne, per le medesime finalità.».



Art. 64.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 1/2016

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole «socio-assistenziali» sono inserite le seguenti: «e per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli-Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine,» e dopo le parole «eventuali graduatorie» sono inserite le seguenti: «e requisiti».

Art. 65.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 1/2016

1. All'art. 30 della legge regionale n. 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dopo le parole «convivenza *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio, l'alienazione da parte del beneficiario della propria quota di proprietà al coniuge o al convivente *more uxorio* o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza *more uxorio* o dell'unione civile, a condizione che l'alienazione intervenga nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi.».

Art. 66.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 14/2016

1. Alla lettera j) del comma 7-*quater* dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole «dal collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ordine» e le parole: «e dei periti industriali laureati» sono soppresse.

Art. 67.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 14/2021

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, l'uso della sede stradale e delle sue pertinenze lungo la viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinato con regolamento regionale.

2-ter. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, la pubblicità lungo, in prossimità o in vista della viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinata con regolamento regionale.».

Art. 68.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 22/2022

1. Il comma 89 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

«89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1° luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti), relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della Classe di attenzione complessiva, come previsto dal «Livello 2 - Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale», descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto.».

2. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 89, della legge regionale n. 22/2022, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 69.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 14/2023

1. Al comma 24 dell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.

Art. 70.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 8/2024.

1. Al comma 26 dell'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre di ogni annualità».

Art. 71.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 13/2024

1. All'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 le parole «a decorrere dalla data di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione»;

b) al comma 46 dopo le parole «immobili di proprietà» sono aggiunte le seguenti: «e sede dell'associazione stessa»;

c) al comma 48 dopo le parole «aventi categoria catastale B» sono inserite le seguenti: «o A 10».

2. Per le finalità di cui al comma 48 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2024, come modificato dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della



Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 72.

*Rimozione di vincoli convenzionali
in materia di edilizia residenziale*

1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'art. 31, commi 49-*bis* e 49-*quater* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.

Art. 73.

*Conferma del contributo al Comune di Stregna per
demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare
a pubblico servizio*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Stregna consistenti, rispettivamente, in 200.000 euro concessi ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 16 maggio 2022, n. 2026 di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e in 100.000 euro concessi ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), con decreto 1 ottobre 2024, n. 46487/GRFVG di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per le spese di demolizione dell'immobile ex farmacia di Stregna e relative pertinenze e successiva costruzione di un nuovo immobile da destinarsi a pubblico servizio, comprensive dei costi relativi all'affidamento della progettazione, di indagini geologiche e strutturali e di altre spese tecniche, in luogo dei lavori di manutenzione edilizia dell'immobile ex farmacia ed ex scuola elementare di Stregna.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Stregna presenta ai Servizi competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con i provvedimenti di conferma dei contributi, i servizi competenti fissano, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dei contributi per i lavori di cui al comma 1.

Art. 74.

*Digitalizzazione archivio della ricostruzione
post terremoto 1976*

1. Al fine di valorizzare l'esperienza della ricostruzione delle zone colpite dal sisma nell'anno 1976 e il relativo patrimonio documentale, anche in occasione del cinquantesimo anniversario, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle attività di digitalizzazione della documentazione tecnico-scientifica conservata presso il patrimonio archivistico di interesse regionale e locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di un milione di euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del-territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 75.

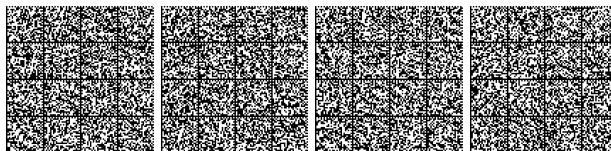
*Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità
in area interna*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente di decentramento regionale di Udine una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito della «Strategia nazionale aree interne» di cui all'art. 1, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 977.399 euro, al fine di garantire la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne entro la stagione invernale 2025.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa all'EDR di Udine previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 977.399 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 3, previste in 977.399 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è stanziato l'importo di 977.399 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 76.

Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 1.100.000 euro per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa interrata sull'area su cui si trovava l'ex municipio demolito.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia ai contributi già concessi con decreto 14 dicembre 2022, n. 30124 e con decreto 20 novembre 2024, n. 57907 per l'efficientamento energetico e ristrutturazione dell'«Albergo Ancora».

3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 77.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 13/2019

1. All'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. I contributi di cui al comma 21 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Per le finalità di cui al comma 21 l'amministrazione regionale provvede con convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.».

Art. 78.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 22/2022

1. Il comma 76 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

«76. I contributi di cui al comma 69 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

Art. 79.

Disposizione transitoria in materia di sistemi bibliotecari

1. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.

Art. 80.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 17/2016

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Biblioteca del Consorzio Culturale del Monfalconese può essere individuata come biblioteca centro sistema, in deroga al requisito di biblioteca di ente locale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 23/2015.».



Art. 81.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 13/2024

1. Al comma 167 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole: «mondiali ed» sono soppresse e le parole «per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva».

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 167, della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Dopo il comma 196 dell'art. 6 della legge regionale 13/2024 è inserito il seguente:

«196-bis. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.».

Art. 82.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 16/2023

1. Al comma 54 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole «Comuni della Regione» sono inserite le seguenti: «, nonché agli Enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli-Venezia Giulia o comunque di interesse regionale».

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 83.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 7/2024

1. Al comma 50 dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole «Biblioteche civiche» sono inserite le seguenti: «e universitarie».

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 50, della legge regionale n. 7/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 84.

Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è autorizzata la spesa di 64.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



Art. 85.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 19/2021

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali nn. 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le parole «iniziative di avvicinamento a» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di» e dopo le parole «in relazione all'evento medesimo» sono aggiunte le seguenti: «e per la realizzazione di iniziative e di interventi strategici finalizzati a consolidare gli obiettivi di sviluppo di GO! 2025 e a rafforzare il capitale e l'attrattività culturale di tutto il territorio regionale».

2. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 19/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 86.

Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 6, comma 17, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è fissato al 31 luglio 2025.

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 15, della legge regionale n. 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 87.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2014

1. All'art. 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «i teatri di rilevante interesse culturale» sono sostituite dalle seguenti: «i teatri delle Città di rilevante interesse culturale»;

b) al comma 2 le parole «i teatri di rilevante interesse culturale» sono sostituite dalle seguenti: «i teatri delle Città di rilevante interesse culturale»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di

selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

e) al comma 3-bis le parole «i teatri di rilevante interesse culturale» sono sostituite dalle seguenti: «i teatri delle Città di rilevante interesse culturale» e le parole: «, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2,» sono soppresse.

2. All'art. 12 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

b) dopo il comma 2.1 è inserito il seguente:

«2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

c) al comma 2-bis le parole «teatri di rilevante interesse culturale» sono sostituite dalle seguenti: «teatri delle Città di rilevante interesse culturale» e le parole: «, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11, comma 3,» sono soppresse.



3. All'art. 13 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.».

4. All'art. 15 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.» sono soppresse;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.».

5. All'art. 23 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

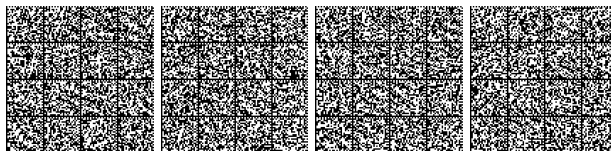
«4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-



bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.».

6. All'art. 24 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento,

i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

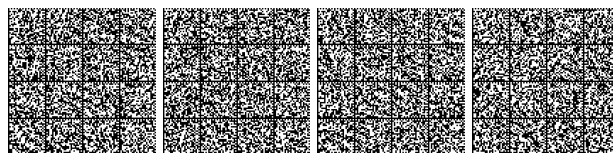
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.».

7. All'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della



commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2-bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.».

8. Al comma 1 dell'art. 29-bis della legge regionale n. 16/2014 dopo la parola «ulteriori» sono inserite le seguenti: «o integrativi».

9. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

10. Per le finalità di cui all'art. 29-bis, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 8, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'esercizio 2025, di 28.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro

e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 88.

Conferma dei finanziamenti di cui all'art. 128 della legge regionale n. 3/2024

1. La Società Filologica Friulana è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), per interventi conclusi e rendicontati entro il 28 febbraio 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano domanda di conferma alla Società Filologica Friulana entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 89.

Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi

1. Le domande presentate nel 2024 ai sensi dell'art. 6, commi da 137 a 143, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), e risultate ammissibili sono finanziate anche per l'esercizio finanziario 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo VII

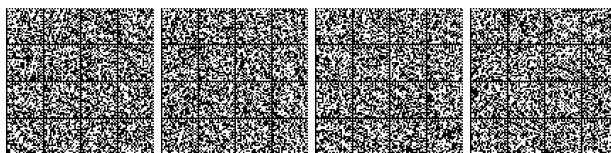
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Art. 90.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 1/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 marzo 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».



Art. 91.

Modifica all'art. 36-quinquies della legge regionale n. 13/2018

1. Prima del primo periodo del comma 10, dell'art. 36-quinquies della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente: «Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 92.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 11 dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 93.

Modifica all'art. 21-bis della legge regionale n. 26/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 94.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2016

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 79 le parole «all'associazione culturale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Fondazione» e le parole «di Ragogna» sono sostituite dalle seguenti: «di San Daniele del Friuli»;

b) il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 79, della legge regionale 25/2016, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)

- Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 95.

Fondazione Scriptorium Foroiuliense - percorsi formativi per «tecnico del segno»

1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'amministrazione regionale riconosce la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli, come struttura atta a svolgere attività didattica e promozionale per lo sviluppo e la conservazione dell'antica arte della calligrafia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Scriptorium Foroiuliense realizza percorsi formativi limitatamente al conseguimento della qualificazione di «tecnico del segno», come previsto dal repertorio delle qualificazioni regionali vigenti, sulla base di programmi preventivamente autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e con le procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

Art. 96.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 13/2021

1. Al comma 44 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole «Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione, anche di eventuali acconti, e di rendicontazione delle spese sostenute.» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 97.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 16/2023

1. Al comma 23 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è aggiunto infine il seguente periodo: «Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 98.

Contributo a ITS Academy per borse di studio

1. Il contributo erogato alle Fondazioni ITS Academy accreditate ad operare in Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 7, comma 17, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è concesso anche per l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti al terzo anno del triennio 2022-2025 dei percorsi di istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati



dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).

2. La domanda per la concessione è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 18 e 19 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2024.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 3 si provvede per 20.417,21 euro per l'anno 2025 mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 12.582,79 euro mediante storno per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 99.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 18/2005

1. Al numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, alla tutela e la qualità del lavoro), le parole «l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta dell'elenco di cui all'art. 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)».

Art. 100.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2005 le parole «Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), come inserito dall'art. 43, comma 1, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 13 del-

la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)».

Art. 101.

Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 18/2005 le parole «dalla legge regionale n. 41/1996» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale n. 16/2022».

Art. 102.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 18/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 18/2005 le parole «di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 41/1996» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2022».

Art. 103.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 44 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;

b) al comma 1 le parole «centralinisti telefonici privi della vista» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;

c) alla lettera a) del comma 1 le parole «o un dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «o un funzionario»;

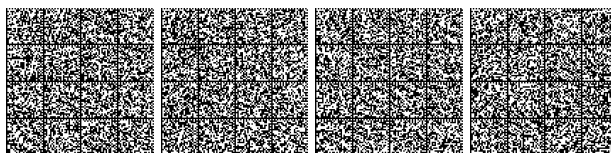
d) alla lettera b) del comma 1 le parole «a quella di centralinista telefonico non vedente» sono sostituite dalle seguenti: «a quella di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista».

Art. 104.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per il Gruppo di lavoro costituito alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 105.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 15/2023

1. Il comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), è sostituito dal seguente:

«15. Fino alla conclusione dell'iter istruttorio di ri-accreditamento ai sensi del comma 13, agli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005 si applica la disciplina degli aggiornamenti, revoche o decadenze di cui al medesimo decreto.»

Art. 106.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 13/2024

1. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37 le parole «Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.»;

b) al comma 90 le parole «Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni e i termini di rendicontazione e liquidazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 107.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2019

1. All'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'art. 6 della medesima legge regionale possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'art. 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata annualmente all'Università degli studi di Udine e alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione.»;

b) dopo il comma 67 è inserito il seguente:

«67-bis. La domanda per il finanziamento di cui al comma 67 è presentata dall'Università degli studi di Udine e dalla SISSA di Trieste alla Direzione centrale

competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino all'80 per cento dell'importo concesso.»;

c) il comma 68 è sostituito dal seguente:

«68. Le risorse di cui al comma 67 sono ripartite nella misura di 200.000 euro a favore dell'Università degli studi di Udine e nella misura di 50.000 euro a favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - SISSA di Trieste.».

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 67, della legge regionale 24/2019, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 108.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 15/2014

1. Il comma 19 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), è sostituito dal seguente:

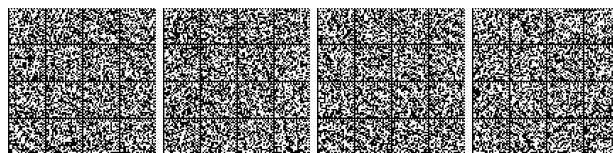
«19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 15/2014, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 19, della legge regionale n. 15/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 109.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 25/2016

1. Il secondo periodo del comma 51 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente: «Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.».



Art. 110.

*Modifica all'art. 6
della legge regionale n. 15/2005*

1. Il comma 25 dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007), è sostituito dal seguente:

«25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.»

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 24, della legge regionale n. 15/2005, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 25 della legge regionale n. 15/2005, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 111.

*Modifica all'art. 30
della legge regionale n. 1/1993*

1. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993), è sostituito dal seguente:

«4. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.»

Art. 112.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 27/2014*

1. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 dopo le parole «direttamente coinvolto nelle attività progettuali», sono aggiunte le seguenti: «le spese per prestazione di servizi»;

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Con decreto del Direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano

sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.»;

c) il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. Il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.»

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 16, della legge regionale n. 27/2014, tenuto conto di quanto disposto dal comma 23 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2014, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.210.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 113.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 22/2010*

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.»;

b) dopo il comma 44 è inserito il seguente:

«44-bis. Il decreto di concessione del direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le



modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.».

Art. 114.

Modifiche alla legge regionale n. 4/2025

1. Alla legge regionale 5 marzo 2025, n. 4 (Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 la parola: «industriale» è soppressa e le parole «come definite» sono sostituite dalle seguenti: «negli ambiti definiti»;

b) all'art. 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ambiti di applicazione)»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il secondo e terzo periodo del comma 3 sono soppressi;

c) all'art. 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Competenze e percorsi formativi)»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze)»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/ erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni

ni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.»;

4) i commi da 2 a 8 sono abrogati;

d) all'art. 4:

1) al comma 1 le parole «attività della subacquea industriale, accreditando i centri formativi» sono sostituite dalle seguenti: «attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati»;

2) al comma 3 le parole «i centri» sono sostituite dalle seguenti: «gli Enti di formazione»;

3) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'art. 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.»;

f) all'art. 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).».

Art. 115.

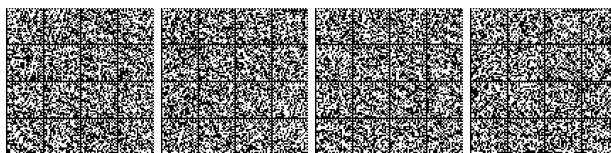
Proroga call center PiAZZA GOL

1. Al comma 1 dell'art. 148 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole «1° aprile 2024» sono inserite le seguenti: «sino a conclusione del Programma GOL», e le parole: «della durata di un anno,» sono sopprese.

Art. 116.

Azioni di accompagnamento IeFP Filiere tecnologico professionali

1. Al fine di rispondere alle esigenze educative e professionali delle nuove generazioni, oltre che alle richieste del settore produttivo, secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, attraverso la promozione di una



offerta formativa in cui venga potenziato il raccordo tra i percorsi di istruzione tecnico-professionale, di istruzione e formazione professionale (IeFP) e degli ITS Academy, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale all'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2027, individuata con decreto del direttore del Servizio formazione 2 ottobre 2023, n. 44734, come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per la realizzazione di un intervento di accompagnamento, di coordinamento, di progettazione e promozione delle filiere formative tecnologico-professionali nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, da realizzarsi in raccordo con gli istituti scolastici e ITS aderenti alle filiere.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente capofila dell'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2027 presenta alla Direzione centrale competente in materia di formazione la domanda di contributo, con validità pluriennale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa.

3. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 117.

Modifica all'art. 15-ter della legge regionale n. 20/2005

1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 15-ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:

«3-quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3-bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.»

2. La disposizione di cui all'art. 15-ter, comma 3-quater, della legge regionale n. 20/2005, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 118.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 13/2018

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga all'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'art. 16, comma 3, lettera e), non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.»

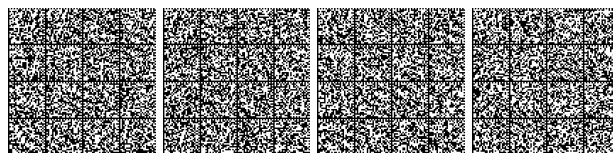
Art. 119.

Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca

1. Per l'anno 2025, i contributi di cui all'art. 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinati al finanziamento delle proroghe e dei rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), nel testo previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che scadono nel 2025, anche in deroga ai limiti di età di cui all'art. 5, comma 29, della legge regionale 34/2015).

2. Le risorse stanziare per l'anno 2025 sono ripartite in parti uguali tra l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine. Qualora il fabbisogno, in sede di domanda, di uno dei due Atenei sia inferiore alle somme assegnate, le risorse eccedenti sono destinate alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno dell'altro ateneo.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 5, comma 30, della legge regionale n. 34/2015 è presentata dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine alla Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'illustrazione delle proroghe e dei rinnovi contrattuali e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie alla proroga e al rinnovo degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A sostenute dalla data di decorrenza dei contratti stessi in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento complessivo, nonché le spese di tutoraggio scientifico e le spese generali in misura non superiore rispettivamente al 5 per cento e al 10 per cento del finanziamento complessivo.



4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 120.

Integrazione risorse per collaborazione con le Università per attività di programmazione

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 15, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), è autorizzata l'ulteriore spesa di 42.700 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 121.

Riapertura del termine per la comunicazione dei piani tariffari

1. Per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto stabilito all'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), il termine per la comunicazione dei piani tariffari è riaperto dal decimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e si chiude perentoriamente entro quindici giorni dalla sua riapertura.

Art. 122.

Contributo straordinario contenimento rette

1. Per l'anno educativo 2024/2025 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'art. 15-ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), entro i termini di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).

2. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026 nella misura massima di 6,5 punti percentuali

oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.

3. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 1 presentano domanda con modalità informatica alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., con le eccezioni di cui alle lettere seguenti:

a) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;

b) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'art. 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale n. 20/2005;

c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'art. 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti al 1° ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;

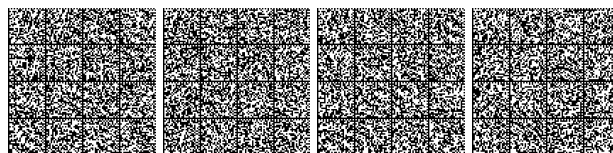
d) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale n. 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.

5. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2025.

6. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 1, come determinato ai sensi del comma 5, non può in ogni caso superare il 70 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia del soggetto istante nell'anno educativo 2024/2025, nel qual caso il contributo straordinario è rideterminato sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura e, in ogni caso, è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.

7. I contributi straordinari sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente entro il termine del 30 novembre 2025.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e fa-



miglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 123.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 34/2015

1. All'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 dopo la parola «concedere» è inserita la seguente: «annualmente»;

b) al comma 31 le parole «di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata annuale o pluriennale»;

c) al comma 32 le parole «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno»;

d) al comma 33 dopo le parole «all'erogazione di un anticipo» sono inserite le seguenti: «su richiesta del beneficiario».

2. Per le finalità di cui all'art. 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ

Art. 124.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 22/2019

1. Dopo il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. In attuazione di quanto previsto per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e successivi

provvedimenti legislativi e regolamentari in materia, le Case della comunità svolgono funzioni afferenti al livello dell'assistenza distrettuale.

7-ter. Le Case della comunità rappresentano un'articolazione organizzativa del distretto per l'accesso, l'accoglienza e l'orientamento dell'assistito, assicurando modalità di intervento integrate, al fine di permettere un'azione multidisciplinare nella progettazione e nell'erogazione di interventi sanitari, garantendo, al contempo, il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sociali.».

Art. 125.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 22/2019

1. L'art. 20 della legge regionale n. 22/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Cure intermedie*). — 1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungo assistenza.

2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute n. 77/2022, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:

a) le tipologie di unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie;

b) le caratteristiche dell'utenza della rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 1;

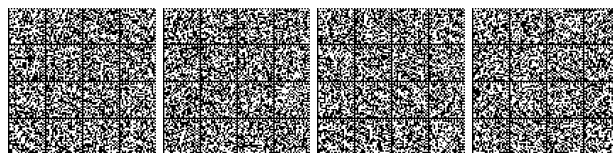
c) le modalità e i criteri di accesso alla rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a);

d) il fabbisogno, diversificato in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e alla distribuzione regionale, articolato nei territori di competenza delle aziende sanitarie;

e) le tariffe, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e agli eventuali diversi livelli di assistenza.

3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.».

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute



n. 77/2022, con regolamento sono definite le modalità e i percorsi di transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.

Art. 126.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 22/2019

1. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 22/2019 dopo le parole «all'acquisto di prestazioni» sono inserite le seguenti: «di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera».

Art. 127.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 13/2024

1. All'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 67 le parole «urgenti di manutenzione straordinaria presso la struttura residenziale per anziani» sono sostituite dalle seguenti: «edilizi urgenti presso la struttura residenziale per anziani».

2. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 67, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 128.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 27/1995

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole «Direzione regionale della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di salute».

2. Per la sola annualità 2025 le domande di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 27/1995 possono essere presentate entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fatte salve le domande già pervenute all'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 129.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 43/1981

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, le Aziende di cui al comma 4 si avvalgono dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in attuazione dell'art. 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).».

Art. 130.

Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 62/1980

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica).

— 1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.

3. La Commissione è costituita da cinque componenti:

a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

c) un medico specialista o docente in cardiologia;

d) un medico specialista o docente in ortopedia;

e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.

8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.

3. Per le finalità di cui all'art. 4-bis della legge regionale n. 62/1980, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela



della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 131.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 15/2022

1. Al comma 9 dell'art. 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole «Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, la Direzione centrale competente in materia di salute, avvalendosi di Insiel SpA, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da realizzare, nonché delle modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.».

2. Per le finalità di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 132.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 13/2023

1. All'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 44 le parole: «che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio» sono soppresse;

b) al comma 45 le parole «di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000 euro».

Art. 133.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2012

1. All'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi» sono sostituite dalle seguenti: «abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi»;

b) la lettera g-ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«g-ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.»;

c) il comma 1-bis è abrogato.

2. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 20/2012, come sostituita dalla lettera b) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 134.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 20/2012

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Con provvedimento del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.».

Art. 135.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: «, g-ter)» sono soppresse;

b) alla lettera e) le parole «all'art. 5, comma 1, lettere a), d), g),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 5, comma 1, lettere d) e g),»;

c) alla lettera f-ter) le parole «commi 2 e 2-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a) e g-ter), commi 2 e 2-bis.».

Art. 136.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 16/2022

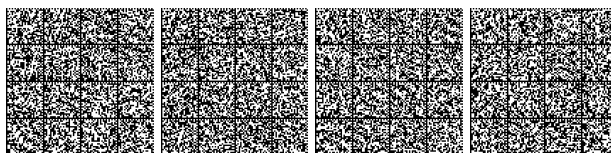
1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), dopo le parole «preventivo di spesa.» sono aggiunte le seguenti: «Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie.».

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.

Art. 137.

Modifica all'art. 162 della legge regionale n. 3/2024

1. Al comma 2 dell'art. 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole «beneficiarie di contributi regionali» sono inserite le seguenti: «, statali o europei.».



Art. 138.

Interventi destinati a strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il direttore del Servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.

Art. 139.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 29 dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:

«29-bis. Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.».

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.

Art. 140.

Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale

1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità socio-educative specializzate all'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a ventuno anni in caso di prosieguo amministrativo per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.

2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:

a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo per le strutture destinate a ospiti di sesso maschile un massimo di undici posti, di cui uno di pronta accoglienza, e per quelle destinate a ospiti di sesso femminile un massimo di tredici posti, di cui uno di pronta accoglienza;

b) gli inserimenti di soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati non possono superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;

c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo - psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;

d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio-assistenziale in cui insiste la Comunità socio-educativa e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;

e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;

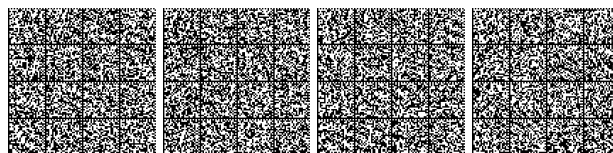
f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;

g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempite o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.

4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.

5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.



6. Le strutture di Comunità socio-educative già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.

Art. 141.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 9/2023

1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale n. 6/2006 deve prevedere:

a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;

b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;

c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;

e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.»

Art. 142.

Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006

1. All'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il responsabile del servizio sociale dei Comuni garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando, in particolare, i rapporti con la direzione dei servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.»

b) al comma 7 le parole «nel settore socioassistenziale» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore sociale, sociosanitario o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie».

Art. 143.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 16/2023

1. Al comma 122 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole «ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento,» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al termine di presentazione del rendiconto,».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2025, anche con riferimento ai rendiconti presentati nel corso del medesimo anno.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, FINANZA, TRIBUTI LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

Art. 144.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 16/2023

1. Al comma 156, dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo la parola «risorse,» sono aggiunte le seguenti: «Il termine di rendicontazione può essere prorogato con decreto del direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.»

Art. 145.

Interpretazione autentica dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2022

1. L'art. 19 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU comprende l'art. 1, commi 1091 e 1091-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Art. 146.

Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale

1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'art. 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di



decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 luglio 2026.

Art. 147.

Assegnazione ai Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità

1. In attuazione e per le finalità di cui al decreto 16 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse, per l'importo complessivo pari a 1.647.850,69 euro, a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella A, per gli importi ivi indicati, con riferimento alle spese sostenute per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.647.850,69 euro per l'anno 2025, a valere sulla Misione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Misione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 148.

Modifica oggetto interventi concertati

1. Alla Tabella Q, riferita all'art. 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'intervento n. 36 avente a oggetto «Interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e sala convegni» è sostituito dal seguente: «Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali».

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Polcenigo il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 29 settembre 2020, n. 3562/TERINF, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali, in luogo di interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e sala convegni, inizialmente previsti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Polcenigo presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

4. Alla Tabella Q, riferita all'art. 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, l'intervento n. 141 avente a oggetto «Caneva: Piano eliminazione barriere architettoniche» è sostituito dal seguente: «Lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune di Caneva».

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Caneva il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 23 settembre 2020, n. 3470 e come modificato dal decreto 22 aprile 2022, n. 1674/TERINF, per lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune, in luogo del Piano eliminazione barriere architettoniche, inizialmente previsto.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Caneva presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

7. Alla Tabella O, riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 77 avente a oggetto «Lavori di ristrutturazione della sede municipale» è sostituito dal seguente: «Intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre».

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pozzuolo del Friuli il finanziamento di 790.400 euro, già concesso con decreto 22 novembre 2021, n. 4884/TERINF, per l'intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre, in luogo di lavori di ristrutturazione della sede municipale.

9. Per le finalità di cui al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Pozzuolo del Friuli presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

10. Alla Tabella A, riferita all'art. 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), l'intervento n. 84 avente a oggetto «Intervento urgente di adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria di Vivaro» è sostituito dal seguente: «Realizzazione urgente blocco aule in sostituzione dell'esistente, causa criticità sismica».

11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Vivaro il finanziamento di 1.430.000 euro, già concesso con decreto 26 aprile 2023, n. 18610/GRFVG, per la realizzazione urgente del blocco aule in sostituzione dell'esistente, a causa di criticità sismica, in luogo dell'adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria, inizialmente previsto.



12. Per le finalità di cui al comma 11, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Vivaro presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli Enti locali 2023-2025 per lavori di riqualificazione del campo sportivo di Paderno - Lotto 2, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Premariacco con decreto 16 maggio 2023, n. 22337/GRFVG, adottato ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 6/2023 per un diverso intervento presso il medesimo impianto sportivo.

14. Per le finalità di cui al comma 13, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Premariacco presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

15. Alla Tabella O, riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 75 avente a oggetto «Riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di Piazza del Popolo» è sostituito dal seguente: «Riqualificazione di piazza del Popolo e zone limitrofe».

16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il finanziamento di 2.500.000 euro, già concesso con decreto 6 novembre 2021, n. 4584/TERINF, per l'intervento di riqualificazione di piazza del Popolo, in luogo di lavori di riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di piazza del Popolo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sgonico il contributo di 130.000 euro, già concesso ai sensi dell'art. 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con decreto 30 giugno 2020, n. 2581, come modificato dal decreto 2 dicembre 2020, n. 4809, per il finanziamento dell'intervento denominato «Sgonico: manutenzione straordinaria municipio», in locali e per lavori parzialmente diversi da quelli originariamente individuati.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sgonico presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata

di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.

20. Per una migliore gestione delle risorse già concesse, su istanza del Comune di Ravascletto, l'intervento n. 83 individuato nella Tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale n. 13/2021, denominato «Risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso «Museo dello sci»», è sostituito dal seguente: «Realizzazione ed allestimento del museo multimediale «Museo dello sci»» e comprende i costi, anche già sostenuti, per lavori connessi, spese tecniche e forniture.

21. Ai sensi di quanto previsto dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il finanziamento di 386.220 euro, già concesso con decreto 28 settembre 2021, n. 3997/TERINF, per la realizzazione ed allestimento del museo multimediale «Museo dello sci» in luogo del risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso del Museo, inizialmente previsto.

22. Per le finalità di cui al comma 21, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Ravascletto presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma. Nel provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

Art. 149.

Modifica oggetto interventi concertati con l'Intesa per lo sviluppo

1. All'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale avente ad oggetto «Sistematizzazione degli spazi strutture scolastiche secondarie congruentemente con la offerta e domanda formativa (Spese tecniche)», inserito nella Tabella Q riferita all'art. 12, comma 9, della legge regionale 31/2017, e riportato anche nel Patto territoriale del 2017 stipulato tra la Regione e l'Unione citata, le parole «(Spese tecniche)» sono sostituite dalle seguenti: «(Convitto Paolo Diacono)».

2. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale dell'Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato «Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano. Ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e ricovero scuolabus», è sostituito dal seguente: «Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano: ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e spazi polifunzionali.».



Art. 150.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 13/2024)

1. All'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 174 le parole «all'ente incaricato dell'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'ASD Associazione Sportive Furlane per l'organizzazione»;

b) al comma 175 le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2025».

2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 174, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 151.

Incentivi tecnici

1. Per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativi ai quadri economici disposti in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, che svolge le funzioni di cui all'allegato I.10 al decreto legislativo n. 36/2023.

2. Per il personale del ruolo regionale, dirigente e non dirigente, con regolamento sono disciplinati i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1, ferme restando le prerogative della contrattazione collettiva secondo quanto statuito dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per il personale dirigente, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

4. Per il personale del ruolo regionale, per le finalità di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR e PNC, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 13/2023 e dall'art. 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023, secondo i criteri e le modalità di cui alla disciplina regolamentare regionale in materia di

servizi e forniture e in materia di lavori pubblici adottata, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 092/Pres. e decreto del Presidente della Regione 1° aprile 2019, n. 059/Pres. e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire con finalità di raccordo e coordinamento dei contenuti normativi.

5. L'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione dovuta sugli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è conteggiata separatamente dalle risorse finanziarie di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 inclusive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

6. Il comma 1, dell'art. 27 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi i provvedimenti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. In conformità a quanto disposto dall'art. 226 del decreto legislativo n. 36/2023, la disciplina di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2002, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 2/2024, si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Art. 152.

Conferma contributo interventi per il rilancio 2021

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 5.300.000 euro, concesso al Comune di Forni di Sopra con il decreto 19 novembre 2021, n. 4866, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), di competenza della Direzione centrale infrastrutture, finalizzato alla demolizione e ricostruzione della sede municipale, per la realizzazione della nuova sede municipale nell'edificio «Albergo Ancora».

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni di Sopra presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva, del cronoprogramma e del quadro economico comprensivo della quantificazione delle spese correlate alla demolizione dell'ex municipio e delle spese progettuali, contrattuali, nonché dei costi per le nuove opere previste.

3. Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 1 sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

Art. 153.

Interpretazione autentica dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2016

1. Al comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), l'espressione «posizione economica» si interpreta come: «valore monetario del trattamento economico fondamentale».



Art. 154.

*Modifica all'art. 16
della legge regionale n. 8/2005*

1. All'art. 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'intesa di cui al comma 1 non può prevedere oneri a carico delle amministrazioni utilizzatrici.».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DI DEMANIO

Art. 155.

*Inserimento dell'art. 4-ter
della legge regionale n. 57/1971*

1. Al capo II, dopo l'art. 4-bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Programmazione triennale delle dismissioni immobiliari). — 1. La Giunta regionale adotta il programma triennale delle dismissioni immobiliari avente ad oggetto gli immobili di proprietà regionale che non rivestono più carattere di utilità.

2. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e viene aggiornato annualmente.

3. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale.

4. Il programma può prevedere per ciascun immobile che la procedura di alienazione sia preceduta dalla richiesta di variazione urbanistica.».

Art. 156.

*Inserimento dell'art. 6-bis 1
della legge regionale n. 57/1971*

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis 1 (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola). — 1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.

2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così

come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'art. 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

5. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), e dall'art. 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 228/2001.

6. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185/2000.

7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.».

Art. 157.

Modifica all'art. 6-ter della legge regionale n. 57/1971

1. Al comma 3 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 57/1971 dopo le parole «di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia» sono inserite le seguenti: «catastale o per i quali sia stata acquisita una dichiarazione di stato legittimo ai sensi dell'art. 40-ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).».

Art. 158.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 57/1971

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

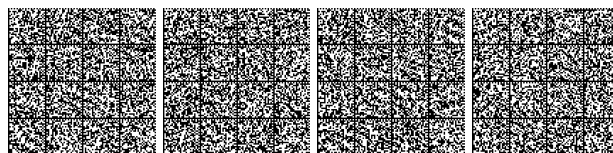
a) alla lettera b) dopo le parole «le alienazioni» sono inserite le seguenti: «e la costituzione di diritti reali»;

b) alla lettera d) le parole: «e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive» sono soppresse.

Art. 159.

*Modifica all'art. 9-quater
della legge regionale n. 57/1971*

1. Al comma 1 dell'art. 9 quater della legge regionale n. 57/1971 dopo le parole «contratto di concessione,» è inserita la seguente: «locazione,».



2. Per le finalità di cui all'art. 9-*quater* della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 160.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2006

1. Dopo il comma 7-*ter*, dell'art. 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:

«7-*quater*. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'art. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'art. 5, comma 2, lettera *b*), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.

7-*quinquies*. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 *quater* si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali nn. 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

7-*sexies*. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 2-*quater*.

7-*septies*. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7-*sexies*, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 2-*quater*».

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 13, della legge regionale n. 22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067 euro, suddivisa in ragione di 45.563 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 161.

Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 26/2014

1. Il comma 2-*bis*, dell'art. 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

Art. 162.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 26/2014

1. I commi 2-*bis* e 2-*ter*, dell'art. 46 della legge regionale n. 26/2014 sono abrogati.

Art. 163.

Inserimento dell'art. 46-bis della legge regionale n. 26/2014

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale n. 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis* (Incentivi per funzioni tecniche). —

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 in relazione alle quote calcolate sul complessivo valore aggiudicato dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, nella misura percentuale massima prevista dall'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023.

2. I soggetti di cui all'art. 43 che si avvalgono della Centrale unica di committenza regionale, per adesione a contratti quadro o aggiudicazione di appalti su delega, versano alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la quota di loro spettanza ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023, a titolo di compartecipazione agli incentivi per funzioni tecniche relative alle attività svolte dalla Centrale unica di committenza regionale.

3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità del versamento di cui al comma 2.»

2. Per le finalità di cui all'art. 46-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 26/2014, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 46-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 26/2014, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.



Art. 164.

*Modifica all'art. 10
della legge regionale n. 7/2024*

1. Al comma 17 dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole «Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria a seguito della pubblicazione di apposito bando che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare, del maggior numero di garanzie (eventi calamitosi e eventi catastrofali) nella polizza oggetto di contributo.» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

Art. 165.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale n. 7/2024*

1. All'art. 11 della legge regionale n. 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole «14, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «15, 15-bis e 16»;

b) il comma 14 è abrogato;

c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le limitazioni di cui al comma 15 non si applicano nel caso di procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023.»;

d) al comma 16 le parole «il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «i commi 13, 15 e 15-bis».

Capo XI

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI E CONTABILI

Art. 166.

*Inserimento dell'art. 151-ter
della legge regionale n. 53/1981*

1. Dopo l'art. 151-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 151-ter (*Tutela legale degli operatori di Protezione civile*). — 1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione

ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'art. 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.

5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:

a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;

b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;

c) dei volontari dei gruppi comunali di Protezione civile, di quelli delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;

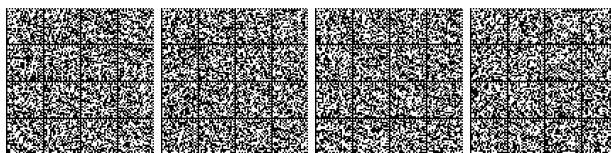
d) dei sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile.

6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.

7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'art. 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.

8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 151-ter della legge regionale n. 53/1981, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



3. Per le finalità di cui all'art. 151-ter della legge regionale n. 53/1981, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 167.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.».

Art. 168.

Disposizioni finanziarie e contabili

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella B.

2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella B è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella B è autorizzata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella B è autorizzata la spesa di 201,77 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

8. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella B è autorizzata la spesa di 56.127,23 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

10. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella B è autorizzata la spesa di 8.774,97 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

12. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella B è autorizzata la spesa di 1.604,03 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



14. Sono introdotte le variazioni di cassa ai titoli e alle tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 15.

15. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 169.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 giugno 2025

FEDRIGA

(Omissis)

25R00178

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 5.

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 3 del 10 gennaio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3-bis, e l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), n-bis), o), z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in particolare, l'articolo 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e, in particolare, l'articolo 50;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'articolo 36;

Visto della legge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e, in particolare, l'articolo 63;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l'articolo 1, comma 228;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32-quater della legge regionale n. 82/2015);

Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole a maggioranza, espresso dalla Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto nella seduta del 19 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

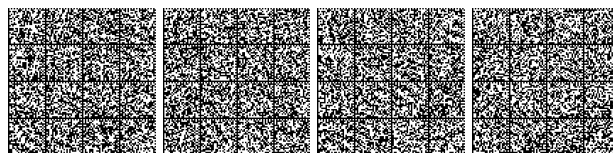
1. Aree industriali differenti sul territorio regionale necessitano di una riqualificazione infrastrutturale al fine di creare le condizioni per permettere nuovi insediamenti produttivi sostenendo, al contempo, i processi di riconversione produttiva delle aziende;

2. Si rende necessaria una programmazione territoriale per agevolare una razionalizzazione del tessuto produttivo con lo scopo di identificare e rafforzare i distretti industriali dislocati sul territorio;

3. La Regione intende rafforzare ulteriormente la sua capacità attrattiva nell'ambito dei distretti industriali perseguendo un modello di sviluppo locale sostenibile a livello economico, sociale e ambientale;

4. Per rafforzare tale visione, in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio, con specifico riguardo ai settori industriali dell'automotive e metalmeccanico, la Regione intende dotarsi di ulteriori strumenti che agevolino una nuova organizzazione delle aree produttive dismesse e che consentano il coordinamento fra enti territoriali per sostenere l'ampliamento di infrastrutture urbanistiche in grado di potenziare la competitività delle aziende;

5. È opportuno, in questo senso, favorire la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al



fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale anche in riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;

6. È opportuno altresì promuovere, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con Università degli studi e centri di ricerca, l'elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenute strategiche per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale;

7. Per tali motivi, risulta appropriato sostenere e disciplinare la costituzione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori strategici, tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili, e aventi lo scopo di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, nonché la gestione delle attività e dei servizi strumentali all'insediamento delle attività produttive e dei servizi consortili;

8. In quest'ottica la Regione:

sostiene esperienze di trasmissione e di recupero d'impresa da parte di lavoratori e lavoratrici, nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato;

garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso; sviluppo del territorio dal punto di vista industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;

promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo;

promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), la presente legge definisce e di-

sciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale per la Regione Toscana, di seguito denominati «consorzi», finalizzati a supportare processi innovativi ad alto impatto tecnologico, capaci di rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità locali e a sostenere la realizzazione di poli per specifici settori strategici, tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili.

2. La presente legge intende, inoltre, promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione del territorio regionale, nonché la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi, con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

Art. 2.

Natura giuridica e scopi

1. I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317/1991, hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

2. La loro finalità è promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Art. 3.

Costituzione e partecipazione

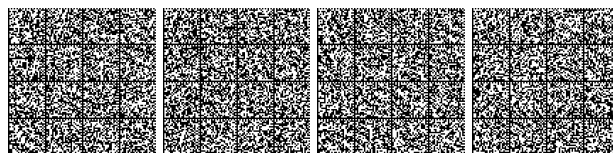
1. Possono promuovere la costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei consorzi: la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, le province, i comuni il cui territorio è interessato dal comprensorio consortile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri enti ed istituti pubblici, Università degli studi e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.

2. La proposta di costituzione contiene, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la costituzione del consorzio, nonché la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.

3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva la costituzione di un consorzio stabilendone la durata.

4. Ai consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo Statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.

5. Lo statuto dei consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati.



Art. 4.

Funzioni

1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.

2. I consorzi provvedono in particolare a:

a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;

b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;

d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;

e) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;

f) sostenere l'insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l'obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;

g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;

h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza;

i) esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, nell'esercizio delle proprie competenze i consorzi possono proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti. Nel territorio di competenza dei consorzi resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Oltre a quanto in potere dei consorzi ai sensi del comma 3, i comuni interessati possono realizzare gli espropri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

5. Le aree e gli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, dei consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei consorzi. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e in linea con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), vengono privilegiate, nell'assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

6. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i consorzi possono concludere, con la Regione e con gli altri enti pubblici, accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.

7. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore consortile che indica, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e di opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

Art. 5.

Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, i comuni e altri enti possono affidare ai consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.

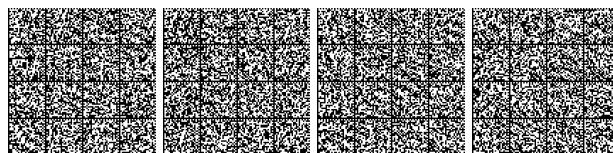
2. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurati dai consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi dei consorzi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore contabile unico.



2. Il consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire un Comitato tecnico scientifico a supporto delle determinazioni dei propri organi e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere. La nomina e la composizione del Comitato tecnico scientifico sono disciplinate dallo statuto dei consorzi.

Art. 7.

Assemblea

1. L'Assemblea del consorzio è composta dai presidenti e dai sindaci degli enti territoriali, o loro delegati, e dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli ulteriori enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante

2. L'Assemblea si intende validamente costituita se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

4. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
- b) approvare il *budget* economico annuale e triennale;
- c) approvare il programma triennale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
- d) approvare il bilancio di esercizio;
- e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
- f) approvare la dotazione organica del consorzio;
- g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
- h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
- i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
- j) nominare il Presidente e i componenti del Comitato direttivo;
- k) deliberare la partecipazione del consorzio a società, pubbliche e private, il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio;
- l) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
- m) determinare il trattamento economico del Presidente e del Revisore contabile unico, nonché l'ammontare del gettone di presenza dei membri del Comitato direttivo in misura non superiore a 30,00 euro per seduta giornaliera.

5. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'Assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.

6. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.

7. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.

Art. 8.

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente, che ne è membro di diritto.

2. Il Comitato direttivo è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie concernenti l'attività svolta dal consorzio, risultante da documentato curriculum.

3. Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione, di concerto con il Presidente, degli indirizzi generali dell'Assemblea, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

4. La durata in carica del Comitato direttivo è pari a tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

5. Il Comitato direttivo predispone lo schema di programma triennale di attività del consorzio.

6. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza, determinato dall'assemblea nel rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 4, lettera m).

Art. 9.

Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo Statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell'Assemblea.

3. Al Presidente spetta un'indennità di carica onnicomprensiva determinata dall'Assemblea in misura non superiore al 70 per cento dell'emolumento spettante ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore complesso, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Presidente provvede in particolare a:

- a) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
- b) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'Assemblea.

5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 10.

Revisore contabile unico

1. Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale.

2. Il Revisore contabile unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.



3. Al Revisore contabile unico spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea in misura non superiore al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Il Revisore contabile unico verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:

a) verifica il *budget*, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;

b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

5. Il Revisore contabile unico vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

6. La relazione con la quale il Revisore contabile unico esprime il parere sul budget del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

7. Il Revisore contabile unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

8. Il Revisore contabile unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 11.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei consorzi nelle ipotesi di:

a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del consorzio;

b) impossibilità degli organi consortili ad operare;

c) gravi irregolarità della gestione;

d) stravolgimento dei fini istituzionali del consorzio.

2. Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario per la gestione dell'ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.

3. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:

a) chiedere al Revisore contabile unico informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi dei consorzi e mediante la nomina di commissari «*ad acta*», al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

Art. 12.

Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo e, in particolare:

a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;

b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;

c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di consorziato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;

d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;

e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati e le modalità di voto in Assemblea.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 13.

Programmazione delle attività

1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività, che si conformano agli indirizzi de-finiti dalla Regione sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. Il programma di attività, predisposto dal Comitato direttivo, è approvato dall'Assemblea del consorzio ed è inviato entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che lo trasmette successivamente al Consiglio regionale a fini conoscitivi.

Art. 14.

Risorse finanziarie

1. Il consorzio provvede allo svolgimento delle proprie attività con:

a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;



b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;

c) i corrispettivi, a carico delle imprese con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;

e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;

f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;

g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, quali i mutui di cui all'articolo 63, comma 5, della legge n. 448/1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei consorzi.

2. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi di sviluppo industriale, in ragione delle utilità che realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.

3. Il contributo di cui al comma 2, qualora erogato in favore di un consorzio cui aderisca la Regione, è da intendersi comprensivo del contributo annuo dovuto dalla stessa ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 15.

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:

a) le dotazioni finanziarie ed immobiliari dei consorzi costituiti, specificando la quantità e la tipologia dei soggetti ad essi partecipanti;

b) le azioni promosse dai consorzi medesimi finalizzate alla reindustrializzazione del territorio di riferimento, le imprese coinvolte ed i risultati conseguiti;

c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, 2026 e 2027.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025-2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 250.000,00;

in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» per euro 250.000,00.

Anno 2026

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 250.000,00;

in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» per euro 250.000,00.

Anno 2027

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 250.000,00;

in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» per euro 250.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

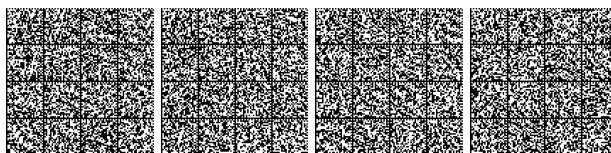
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2025

GIANI

(Omissis).

25R00038



LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 6.

Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*) ed *o*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 45 (Residenze d'epoca) della l.r. 61/2024, si prevede che gli agriturismi che alloggiano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di «agriturismo d'epoca»;

2. Per adeguarsi alla nuova «governance» in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d'ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge

Art. 1.

*Agriturismo d'epoca.
Modifiche all'art. 3 della l.r. 30/2003*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la denominazione aggiuntiva di «agriturismo d'epoca».

Art. 2.

*Obblighi di comunicazione dei dati.
Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 30/2003*

1. L'art. 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Obblighi di comunicazione dei dati*). —
1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d'ambito turistico o all'unione dei comuni competente per territorio.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 72 della l.r. 61/2024.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

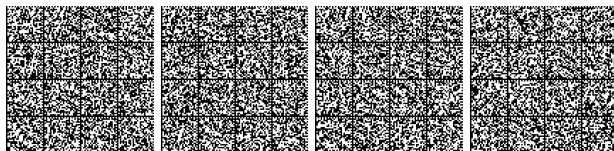
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00039



LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2025, n. 7.

Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 22 gennaio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *v*), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. Per mero errore materiale non sono stati correttamente recepiti nel testo della proposta di legge relativa al testo unico del turismo, approvato dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2024 e trasmesso al consiglio regionale, due emendamenti: il primo emendamento riguardante l'art. 37 (Rifugi escursionistici) e il secondo l'art. 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione);

2. È pertanto opportuno provvedere in merito, modificando il contenuto dell'art. 37 con l'eliminazione, dal comma 1, del riferimento alle imprese e integrando il comma 2 dell'art. 144 con l'indicazione del termine di vigenza del regime transitorio per affittacamere e *bed and breakfast*;

3. Il testo unico del turismo prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, analogamente è necessario disporre l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

APPROVA
la presente legge

Art. 1.

Rifugi escursionistici. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: «e imprese» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 61/2024

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 144 della legge regionale n. 61/2024 sono inserite le seguenti parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2025,».

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 gennaio 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00051

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 14.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 61 Ordinario del 30 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026 alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023

1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli



articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, adottata con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 285:

Previsioni di bilancio	euro
Residui attivi al 31 dicembre 2023	6.220.230.019,08
Residui passivi al 31 dicembre 2023	6.039.971.859,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	259.672.697,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	752.313.935,91
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2023	3.617.082.904,30

2. In conformità all'art. 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	euro
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (lettera A del prospetto RDA)	(+) 2.785.354.430,50
Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 2.193.902.535,06
Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2023	(-) 13.178.212.333,31
Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)	(-) 875.340.984,71
Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)	(-) 13.462.101.422,58
di cui Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2023	(-) 13.178.212.333,31
di cui disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 283.889.089,27

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa. Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 39.859.459.349,37, in termini di competenza, e a euro 34.104.013.617,09, in termini di cassa, per l'anno 2024;

b) pari a euro 34.173.123.014,96, in termini di competenza, per l'anno 2025;

c) pari a euro 33.568.901.197,14, in termini di competenza, per l'anno 2026.

2. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (allegato n. 6);

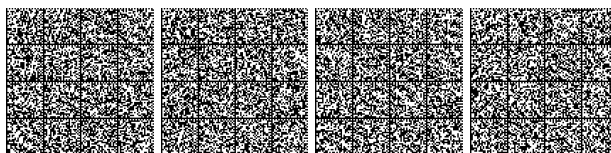
g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 8);

i) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato n. 9);

l) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2024-2026 (allegato n. 10);

m) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 11).



Art. 3.

*Assestamenti di bilancio
degli enti pubblici dipendenti*

1. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a) Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA LAZIO);

b) ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (DISCo LAZIO);

c) ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d) ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

e) ente Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano Martignano;

f) ente Parco naturale regionale di Veio;

g) ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

h) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

i) ente regionale Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico;

l) ente Parco regionale dell'Appia Antica;

m) ente Parco regionale dei Castelli Romani;

n) ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

o) ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

p) ente regionale Roma Natura;

q) ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui al comma 1 (allegato n. 12).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00214

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di Polizia Locale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 61 Ordinario del 30 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 «Norme in materia di polizia locale» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 11 le parole: «la Scuola di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Accademia regionale di polizia locale del Lazio»;

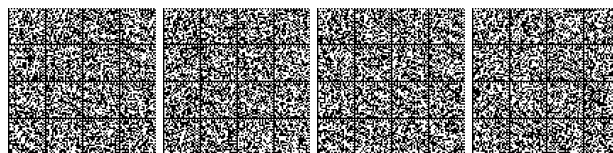
b) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Accademia regionale di polizia locale del Lazio). — 1. La Regione, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell'Unione europea, promuove e assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l'Agenzia regionale «Accademia regionale di polizia locale del Lazio», di seguito denominata Accademia.

3. L'Accademia è un'unità amministrativa, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale.

4. L'Accademia, in attuazione delle disposizioni della presente legge e delle linee di indirizzo amministrativo della Regione, ispirandosi ai principi del Codice europeo di etica per la polizia Raccomandazione Rec (2001)10 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della



sicurezza integrata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, svolge attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

5. L'Accademia opera per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio degli operatori di polizia locale e persegue l'obiettivo di omogeneità di comportamento nell'applicare la normativa vigente attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento e la diffusione di linee interpretative condivise. L'Accademia, in particolare:

a) realizza corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e/o di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei dirigenti comandanti dei corpi di polizia locale;

b) elabora progetti di ricerca, partecipa a bandi nazionali e internazionali, predispone e diffonde materiali didattici propri, raccoglie e cataloga materiale didattico e bibliografico nell'ottica di sviluppare i principi di indirizzo della transizione digitale;

c) promuove protocolli d'intesa con altri istituti e/o enti di formazione e universitari nazionali ed internazionali;

d) istituisce l'anagrafica unica regionale della polizia locale del Lazio, al fine di favorire ogni forma di contatto tra gli operatori, anche mediante la creazione di un *forum* dedicato, e di predisporre apposita modulistica utile alla omogenizzazione dell'attività amministrativa/ ispettiva nonché i collegamenti con le banche dati esistenti utili per la propria attività;

e) esercita ogni altra funzione connessa, complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

6. L'Accademia adotta, altresì, gli atti necessari per l'attuazione delle proprie funzioni, tra i quali, in particolare:

a) la stipula di convenzioni per lo sviluppo delle attività formative nell'ottica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

b) la promozione e organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, con la pubblicazione dei relativi atti e/o documenti, nonché di iniziative volte a favorire uno strutturale contatto tra l'Accademia e gli operatori del settore.

7. Organo dell'Accademia è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto, mediante avviso pubblico, tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale.

8. Il Direttore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente ed essere in possesso:

a) della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente, in materie socio giuridiche, economiche e/o equipollenti;

b) di comprovata professionalità ed esperienza in materia di formazione e alta specializzazione nonché sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale nella direzione di organizzazioni complesse;

c) degli ulteriori requisiti previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa vigente.

9. Il Direttore dirige e coordina le attività dell'Accademia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e direttiva definiti dalla Giunta regionale. Il Direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, in particolare:

a) coordina le attività di formazione degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale su indirizzo e direttiva della Giunta regionale;

b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa.»,

c) al comma 1 dell'art. 18 le parole: «la Scuola di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «l'Accademia»;

d) al comma 1 dell'art. 19 le parole: «La Regione stipula» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può stipulare»;

e) dopo il comma 1-bis dell'art. 26 è inserito il seguente:

«1-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1-bis, agli oneri derivanti dall'articolo 16, concernenti l'Agenzia regionale "Accademia regionale di polizia locale del Lazio", si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Polizia locale e amministrativa" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative al funzionamento e alle attività dell'Agenzia regionale "Accademia regionale di polizia locale del Lazio", il cui stanziamento pari a euro 150.000,00, per l'anno 2024 ed euro 425.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

25R00215

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2024, n. 16.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 Supplemento n. 1 dell'8 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 689.195,00, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 689.195,00, per l'anno 2024, si provvede mediante:

a) l'integrazione, rispettivamente, per euro 11.298,60 del Programma 01 «Organi istituzionali» della Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.156,51 del Programma 11 «Altri servizi generali» della Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 18.264,49 del Programma 07 «Diritto allo studio» della Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 79.719,60, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sull'annualità 2024, nel fondo speciale di cui al Programma 03 «Altri fondi» della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Titolo 1 «Spese correnti»;

b) l'integrazione per euro 609.475,40 del Programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Titolo 1 «Spese correnti», a valere sulle risorse vincolate, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, di cui all'allegato D alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: «Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), in relazione alla specifica voce di spesa di cui al programma e alla missione predetti, ai sensi dell'art. 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo n. 118/2011.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

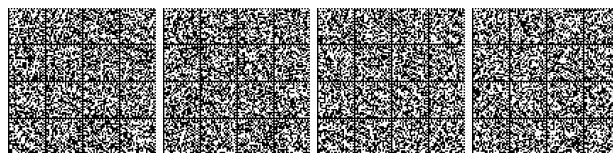
Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA



ALLEGATO

Tabella A)

N.	DIREZIONE REGIONALE - struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2024-2026		IMPORTO in euro
					Missione	Programma	
1	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	2.578,19
2	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	2.471,21
3	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	2.050,32
4	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	5.087,32
5	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	1.105,24
6	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	592,90
7	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	6.772,41
8	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa (delega Avv. Generale dello Stato)	Antonio Baratta	corrente	01	11	1.860,14
9	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa (delega Avv. Generale dello Stato)	Antonio Baratta	corrente	01	11	1.479,40
10	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Francesco Candido	corrente	01	11	25.598,23
11	AVVOCATURA	Incarico di rappresentanza e difesa	Condello Claudia	corrente	01	11	561,15
12	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Servizi piena fruibilità spazi "Porta Futuro" - Testaccio . Annualità 2023	FIGEIM Srl	corrente	15	01	609.475,40
13	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Progetto "Concilia - Lavorare meglio con meno stress grazie alla gestione dello stress" DL0232216, AZIONI 33	Wuerth Srl	corrente	04	07	12.500,00
14	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Progetto Riesco - Servizio recapito tessere Banco Posta - Fattura 3020063260 del 29/01/2020	Poste Italiane	corrente	04	07	3.954,81
15	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Progetto Riesco - Servizio recapito tessere Banco Posta - Fattura 3020106257 del 18/02/2020	Poste Italiane	corrente	04	07	1.597,10
16	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Progetto Riesco - Servizio recapito tessere Banco Posta - Fattura 3220211164 del 17/05/2022	Poste Italiane	corrente	04	07	141,95
17	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Progetto Riesco - Servizio recapito tessere Banco Posta - Fattura 3020794677 del 02/09/2020	Poste Italiane	corrente	04	07	56,36
18	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Progetto Riesco - Servizio recapito tessere Banco Posta - Fattura 3020829097 del 17/09/2020	Poste Italiane	corrente	04	07	14,27
19	TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO	Compensi componenti Commissioni d'esame per l'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ex. art. 20 della L.R. n. 58/93 - Annualità 2009	Città Metropolitana di Roma Capitale	corrente	01	01	11.298,60
TOTALE							689.195,00



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2024, n. 17.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 64 Supplemento n. 1 dell'8 agosto 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni al bilancio di previsione
della Regione Lazio 2024-2026*

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2024	2025	2026
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale -LazioCrea	+ € 1.400.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 – Ufficio tecnico	2	24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026	+ € 150.000,00	-	-



01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026	+ € 250.000,00	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza	02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	1	15/2001 e s.m.i. – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale - interventi di parte corrente	+ € 100.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	04 – Istruzione universitaria	1	6/2018 e s.m.i. – Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di Disco Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione	+ € 700.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	05 – Istruzione tecnica superiore	1	22/2023 – Percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)	+ € 200.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	8/2016 – Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale - parte corrente	+ € 100.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	27/1990 – Recupero edifici di culto	+ € 250.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	16/2008 – Promozione del libro e della lettura	+ € 75.000,00	-	-
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 – Sport e tempo libero	1	15/2002 – Testo unico in materia di sport	+ € 1.025.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 – Difesa del suolo	2	13/2018, art. 4, c. 70 – Interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali	+ € 100.000,00	-	-



			del tratto urbano del fiume Tevere			
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	29/1997 – Aree naturali protette - spese di parte corrente	+ € 300.000,00	-	-
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	2	2/2014 e s.m.i. – Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte capitale	+ € 1.146.879,43	-	-
11 – Soccorso civile	02 – Interventi a seguito di calamità naturali	2	55/1984 – Interventi regionali per calamità - pronto intervento	+ € 200.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	01 – Industria, PMI e Artigianato	1	7/2018, art. 31 – Rilancio e riqualificazione del settore estrattivo (l.r. n. 17/2004)	+ € 19.000,00	+ € 38.000,00	-
13 – Tutela della salute	05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	27/2006, art. 19, c. 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per aziende sanitarie e istituti di ricovero e cura	+ € 3.514.563,18	+ € 8.219.614,31	+ € 2.410.648,81
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02 – Formazione professionale	1	23/2023, art. 20 – Contributo alla provincia di Rieti per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice	+ € 78.000,00	-	-
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	6/2024, art. 7, cc. 1 e 2 – Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell'Agenzia	+ € 350.000,00	+ € 3.700.000,00	+ € 3.700.000,00



			ARSIAL (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.)			
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	14/1999, art. 12 – Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni	+ € 500.000,00	-	-
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	8/2019, art. 4, c. 2 – Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare	-	+ € 1.500.000,00	+ € 1.500.000,00
14 – Sviluppo economico e competitività	02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	14/2021, art. 51 – Contributi in favore del Centro Agroalimentare di Roma e del Mercato Ortofrutticolo di Fondi - parte corrente	- € 400.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)	- € 4.697.000,00	- € 3.738.000,00	- € 3.700.000,00
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)	- € 5.361.442,61	- € 9.719.614,31	- € 3.910.648,81

Art. 2.

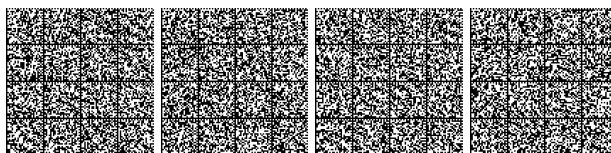
Disposizioni relative alle maggiori entrate derivanti da Cotral S.p.a.

1. Per effetto degli indirizzi concernenti la gestione finanziaria di Cotral S.p.a., stabiliti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2024, n. 458 (Assemblea ordinaria dei soci di Cotral S.p.a. Atto di indirizzo), sono versate all'entrata della Regione le maggiori entrate derivanti dalla società pari a complessivi euro 6.512.644,00, per l'anno 2024, di cui:

a) euro 1.000.000,00, quali utili d'esercizio 2023 da distribuire in favore del socio unico Regione Lazio, a valere sulla voce di entrata già iscritta nella tipologia 400 «Altre entrate da redditi da capitale» del titolo 3 «Entrate extratributarie», del bilancio regionale 2024-2026;

b) euro 5.512.644,00, quale quota accantonata nel bilancio della società relativa alla sovraccopertura del contratto di servizio da rilasciare in favore della Regione Lazio, a valere sulla voce di entrata di nuova istituzione denominata «Entrate derivanti dalla sovraccopertura del contratto di servizio Cotral», da iscrivere nella tipologia 400 «Altre entrate da redditi da capitale» del titolo 3 «Entrate extratributarie», del bilancio regionale 2024-2026.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1 confluiscono per complessivi euro 6.512.644,00, per l'anno 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».



Art. 3.

Disposizioni relative alla composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine di costruzione dell'ATER della Provincia di Rieti

1. Al fine di ridurre il rischio di passività a carico del bilancio regionale, l'Avvocatura regionale opera quale struttura regionale competente a coordinare, nel rispetto della vigente normativa in materia, le eventuali procedure di composizione extragiudiziale delle controversie

concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine di costruzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti, site in Piazza Sagnotti, ai numeri civici 5 e 6 di Amatrice, avvenuto in occasione del terremoto del 24 agosto 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento al risarcimento dei danni, mediante l'istituzione, nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese relative al risarcimento danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle palazzine di costruzione ATER di Amatrice in occasione del terremoto del 24 agosto 2016», con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2024, euro 1.500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l'anno 2026;

b) con riferimento alle spese per gli incarichi da conferire a una o più figure specialistiche per la valutazione del risarcimento dei danni, mediante l'incremento per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, della voce di spesa già iscritta nel bilancio regionale, all'interno del programma 11 della missione 01, titolo 1, e destinata alla medesima finalità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 550.000,00, per l'anno 2024, euro 1.550.000,00, per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l'anno 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per l'anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 4.

Concorso regionale per gli interventi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio

1. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 (decreto-legge n. 41/2021 - art. 26 e decreto-legge n. 73/2021 - art. 8, comma 2. Destinazione parziale delle risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021. Approvazione degli indirizzi per l'attuazione dell'intervento SOSTEGNO LAZIO WEDDING),

come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14 (SOSTEGNO LAZIO WEDDING - Modifica degli indirizzi per l'attuazione dell'intervento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925), concernenti la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio, finalizzati a sostenere gli operatori della filiera del matrimonio, già attivati, ai sensi delle predette deliberazioni, a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita nel programma 01 «Industria PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», la voce di spesa denominata «Contributi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio», con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti» titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025

1. La Regione, in occasione del Giubileo ordinario dell'anno 2025, tenuto conto della rilevanza che l'evento riveste, sia a livello nazionale che internazionale nel proprio territorio, promuove interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari, riconoscendo l'importanza e le potenzialità degli stessi per la crescita economica, culturale e turistica della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), nel rispetto della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche:

a) individua preliminarmente, attraverso uno studio di fattibilità, i siti, non ricadenti nel territorio di Roma Capitale, che, tenendo conto anche dei luoghi di culto, degli itinerari e dei cammini di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) e successive modifiche, si prestano maggiormente alle attività di valorizzazione e sviluppo dei prodotti agricoli e del territorio, anche attraverso il turismo alternativo, in considerazione del rilevante flusso religioso e turistico ivi atteso;



b) provvede, sulla base dello studio di cui alla lettera a), a promuovere nei siti individuati la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio, in connessione con lo sviluppo dell'offerta turistica dei medesimi siti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per gli interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025», con uno stanziamento, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2024 e a euro 1.200.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 «Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 13/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1:

1) le parole: «e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle diocesi, dalle arcidiocesi e dagli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»;

2) le parole: «supplendo alla» sono sostituite dalle seguenti: «supportando la»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Protocolli di intesa per gli indirizzi di attuazione). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con:

a) la Conferenza episcopale del Lazio, in rappresentanza della Diocesi di Roma, delle Diocesi e delle Arcidiocesi del Lazio nonché delle organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici;

b) gli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

2. I protocolli di intesa definiscono gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari, dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani nonché a sostegno delle famiglie.»;

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Programma annuale degli interventi). —

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Programma degli interventi concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all'art. 1, di seguito denominato Programma annuale.

2. Il Programma annuale definisce gli obiettivi e le priorità annuali, il riparto delle risorse, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare gli interventi rientranti tra le azioni definite nei protocolli d'intesa, sottoscritti ai sensi dell'art. 2, con particolare riguardo agli interventi:

a) concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all'art. 1;

b) strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie;

c) di manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e di riqualificazione dei locali o delle aree all'aperto destinati prevalentemente all'attività di oratorio e similari;

d) riguardanti situazioni di urgenza che imediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'art. 1, anche derivanti da danni subiti a seguito di eventi eccezionali.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 2, si tiene conto, in particolare, degli interventi:

a) da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo;

b) finalizzati all'autonomia, al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo, al contrasto alla povertà educativa di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico.

4. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dalla Regione previo avviso pubblico da adottare entro il 30 giugno di ogni anno.»;

d) dopo l'art. 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Concessione in comodato d'uso gratuito). — 1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e le aziende sanitarie del Lazio possono concedere in comodato d'uso gratuito beni mobili e immobili ai soggetti individuati nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 2.

2. Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono stipulare protocolli di intesa anche al fine di concedere in comodato d'uso gratuito beni mobili e immobili di loro proprietà, in armonia con quanto previsto dall'art. 3 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per e per la valorizzazione del loro ruolo).

Art. 3-ter (Disposizioni sull'attuazione). — 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità relativi alla:

a) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

b) valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

c) misura massima dell'importo erogabile a titolo di acconto;



d) erogazione dei finanziamenti, rendicontazione e controllo delle spese sostenute;

e) decadenza, revoca e rinuncia da parte dei soggetti beneficiari;

f) concessione in comodato d'uso gratuito di cui all'art. 3-bis, comma 1.

Art. 3-*quater* (Disposizioni finali e transitorie). —

1. Qualora, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano ancora stati sottoscritti i protocolli di intesa di cui all'art. 2, la Giunta regionale approva comunque il Programma annuale.

2. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 4, è adottato entro trenta giorni dall'approvazione del primo Programma annuale.»;

e) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Disposizioni finanziarie). — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente, a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024 ed euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, già stanziati sull'apposita voce di spesa di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e destinate alle medesime finalità. Per l'anno 2027 e successivi, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b) per gli interventi in conto capitale, a valere sulle risorse da stanziare sull'apposita voce di spesa, di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 2 "Spese in conto capitale", pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sugli anni 2025 e 2026, di cui euro 1.000.000,00, per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l'anno 2026, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie

1. All'art. 7 della legge regionale n. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dai seguenti:

«2. Ai sensi del comma 1, Film Commission opera secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto eurounitario e della legislazione statale in materia e, sulla base della programmazione, dell'indirizzo strategico-operativo e del controllo della Regione, persegue le finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria, del cinema e dell'audiovisivo, garantendo il supporto e l'assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle ammini-

strazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

2-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, Film Commission svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promozione e rafforzamento dell'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo, al fine di valorizzare il territorio regionale e tutelare il paesaggio e la sostenibilità;

b) realizzazione di iniziative cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale e mirate operazioni di *marketing* e strategie di comunicazione e promozione, anche al fine di raccontare il territorio regionale come *set* cinematografico;

c) sostegno all'internazionalizzazione delle imprese promuovendo attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali, incentivando quelle minoritarie e partecipando alle principali manifestazioni di settore, sia a livello nazionale che internazionale;

d) promozione e sostegno allo sviluppo industriale del settore audiovisivo, anche attraverso l'ideazione e la realizzazione di un *festival* dedicato alle serie Tv e all'audiovisivo;

e) sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa degli operatori residenti sul territorio della Regione, anche attraverso accordi con università, enti accreditati e centri di ricerca pubblici e privati;

f) promozione e sostegno a iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nell'audiovisivo, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in collaborazione con i ministeri competenti e le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;

g) sostegno allo sviluppo dell'industria e dell'imprenditoria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale e fornitura di assistenza alla Regione nelle relative attività di sostegno da realizzare attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato, ovvero mediante la concessione di incentivi e agevolazioni economici per ambiti di attività, gestiti direttamente dalla Film Commission o in sinergia con gli altri enti.

2-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, Film Commission può disporre delle risorse provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli enti territoriali ovvero da altri enti pubblici nonché, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, dei dipendenti di ruolo dei soci fondatori.»;



b) dopo il comma 3 dell'art. 7 è inserito il seguente:

«3-bis. La Regione esercita il controllo analogo sulla *Film Commission*, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di organismi *in house providing* nonché, per quanto compatibile, della direttiva regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2022, n. 875 (Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova «Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*»). La Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente in materia di cinema e audiovisivo, adotta uno specifico atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la *Film Commission* ai fini dell'esercizio del controllo analogo.»;

c) al comma 4 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *Film Commission* adegua lo Statuto alle modifiche di cui al presente articolo. Nell'adeguare lo Statuto è disposto, in particolare, che la partecipazione a *Film Commission* sia riservata a soggetti pubblici.

3. A seguito dell'affidamento *in house* a *Film Commission* cessano le attività, in materia di cinema ed audiovisivo, svolte da società controllate o da enti strumentali della Regione e le relative risorse strumentali e finanziarie sono trasferite a *Film Commission* secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'incremento di euro 2.000.000,00, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5/2020, concernente le spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione *Film Commission* di Roma e del Lazio, di cui al programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per l'anno 2025 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato, ai sensi della legge di bilancio regionale.

6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più competitiva e intelligente e al Programma operativo FSE+, OP4 - Un'Europa più sociale e inclusiva.

Art. 8.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero. Disposizione finanziaria

1. All'art. 3 della legge regionale n. 1/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero»;

b) al comma 1, dopo le parole: «contributi straordinari» sono inserite le seguenti: «alle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e»;

c) al comma 3:

1) dopo le parole: «contributi straordinari» sono inserite le seguenti: «alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e»;

2) le parole: «pari a euro 300.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 480.000,00».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 180.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2024, relativa ai contributi straordinari nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della Regione all'estero, di cui al programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, concernente gli interventi in materia di sport, di cui al programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 9.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo ai contributi per le sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria

1. All'art. 34 della legge regionale n. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «concede ai comuni contributi» sono inserite le seguenti: «a fondo perduto ovvero contributi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'individuazione degli interventi da ammettere ai contributi di cui al comma 1 si provvede secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle at-



tività culturali», titolo 2 «Spese in conto capitale», nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea. Disposizione finanziaria

1. All'art. 10 della legge regionale n. 6/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alla realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli oneri di cui al comma 2 sono ripartiti, relativamente all'anno 2024, nella seguente misura:

a) 18.000,00 euro a favore del Comune di Ventotene;

b) 18.000,00 euro a favore dell'Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli".».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene e successive modifiche. Disposizione finanziaria

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2017 sono aggiunte le parole: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche in riferimento alle annualità 2024 e 2025, a valere sulle risorse già iscritte nel programma 03 della missione 01, titolo 2, del bilancio regionale 2024-2026.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni concernenti gli impianti crematori e il Piano regionale di coordinamento

1. All'art. 8 della legge regionale n. 4/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «sono sospese le realizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi i procedimenti autorizzatori in corso, relativi all'approvazione dei progetti di costruzione di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nonché i procedimenti di approvazione dei progetti

esecutivi relativi ai progetti di costruzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente articolo, per la realizzazione»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I comuni soggetti all'obbligo di sospensione dei procedimenti di cui al comma 6 adeguano i relativi atti alle disposizioni del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 entro sei mesi dall'approvazione del medesimo Piano.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul Governo del territorio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 65 è abrogato;

b) al comma 1 dell'art. 66, le parole da: «adozione del PUCG» fino a: «della legge regionale n. 24/1998» sono sostituite dalle seguenti: «approvazione del PUCG».

Art. 14.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 «Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale» e successive modifiche

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 13/1997 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Adeguamento dei piani particolareggiati ricadenti all'interno dei consorzi industriali al Piano regolatore territoriale). — 1. I piani attuativi già approvati e parzialmente realizzati o anche decaduti conservano la loro efficacia nei limiti degli indici previsti dalle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale (PRT), mantenendo invariate le destinazioni d'uso già consentite.».

Art. 15.

Modifica all'art. 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio» e successive modifiche

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 17/1995, le parole: «al 31 dicembre o dal 1° novembre» sono soppresse.

Art. 16.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, relativo a disposizioni per la distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/2024 è abrogato.



Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo» e successive modifiche

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 34/1997 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Parchi canili). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 2-bis e 3 bis, i comuni, singoli o associati, possono destinare, nel rispetto di quanto previsto dai propri strumenti urbanistici e dalla normativa igienico sanitaria, aree verdi urbane o periurbane alla realizzazione di parchi canili in grado di fornire, ai cani ospitati, un ambiente di vita più elevato e nel quale favorire il loro benessere fisiologico ed etologico nonché un corretto rapporto con l'uomo.

2. I parchi canili presentano una riduzione delle aree cementate e una maggior presenza di spazi di terra battuta in grado di favorire una maggior pulizia con un minor utilizzo di acqua. Nei parchi canili possono essere realizzati appositi percorsi pedonali da destinare al pubblico con panchine o zone ludiche per bambini, così da incentivare la frequentazione dei cittadini e il rapporto con gli animali facilitandone la conoscenza e l'adozione.

3. Nei parchi canili è assicurata la presenza di educatori cinofili per il recupero delle competenze cognitive e sociali dell'animale dovute all'abbandono, in modo da renderlo equilibrato e gestibile a fini della sua adozione e del suo inserimento in famiglia.

4. Nei parchi-canili possono essere promossi corsi di *pet-therapy* da rivolgere all'esterno, corsi di addestramento per cani guida da destinare alle persone ipovedenti, convegni, campagne di adozione, programmi educativi e di informazione contro l'abbandono degli animali.

5. Ai fini della realizzazione dei parchi canili la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i criteri e le modalità di presentazione dei progetti con particolare riferimento:

a) al numero e alla tipologia di *box* destinati ad ospitare i cani, ivi comprese le metrature necessarie a garantire il loro benessere, tenuto conto della ampiezza dell'area interessata dal progetto;

b) alla presenza di spazi per garantire la suddivisione tra cuccioli, cani anziani, cani adottabili, cani difficilmente adottabili, cani con disturbi di socializzazione;

c) al quantitativo di superficie del manto erboso necessario ad assicurare il benessere dell'animale;

d) alla tipologia di vegetazione utile alla piantumazione che non presenti tossicità per gli animali, non ospiti parassiti e sia priva di radici orizzontali, così da non danneggiare la struttura;

e) ai locali da destinare a infermeria-ambulatorio nonché a quelli per il deposito di mangime, ai locali amministrativi da destinare a uffici e ai locali spogliatoio per gli operatori.

6. Al fine di favorire il sostegno economico delle attività della struttura, nei parchi canili può essere prevista, altresì, la presenza di *box* da destinare alla pensione di cani di proprietà privata che vi sostano periodicamente.

7. I comuni, singoli o associati, sulla base dei criteri adottati con la deliberazione di cui al comma 5, presentano alla Regione un apposito progetto nel quale sono contenute le caratteristiche del parco canile alla cui realizzazione possono concorrere anche risorse private.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale":

a) della voce di spesa denominata "Interventi per la realizzazione delle attività nei parchi canili – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) della voce di spesa denominata "Interventi per la realizzazione dei parchi canili – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti e successive modifiche

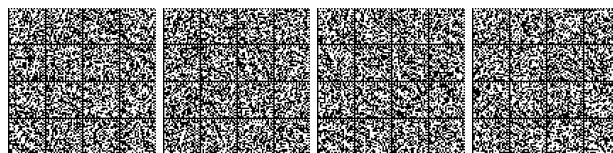
1. All'art. 4 della legge regionale n. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento, ampliamento o miglioramento di impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, gli enti locali interessati e i soggetti proponenti nuove iniziative economiche, che si assumano l'impegno di creare nuova occupazione o riqualificare la forza lavoro impiegata, fermi restando gli obblighi discendenti dal principio di stabilità delle operazioni per l'insediamento produttivo beneficiario di risorse provenienti da misure di sostegno agli investimenti.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I progetti di insediamento produttivo oggetto degli accordi di cui al comma 2, di importo pari o superiore a euro 2.000.000,00, sono valutati, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, attraverso una conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in mate-



ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che si conclude con determinazione motivata, che sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio del progetto.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sulla base delle valutazioni della direzione regionale individuata, per ciascun procedimento, quale amministrazione procedente in relazione al principio di prevalenza, e relativamente alla complessità degli interventi proposti, i progetti di cui al comma 5 sono esaminati, prima dell'indizione della conferenza di servizi decisoria, nell'ambito di una conferenza preliminare indetta dalla Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990.»;

d) al comma 7, le parole: «delle conferenze di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «della conferenza di cui al comma 5»;

e) al comma 12, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 «Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale» e successive modifiche. Disposizione finanziaria

1. Alla legge regionale n. 18/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Interventi del Piano straordinario*). —

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 giugno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, destina ai soggetti attuatori le risorse di cui all'art. 10, ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale, nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 2;

b) i soggetti attuatori, entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), comunicano alla direzione regionale competente in materia gli interventi, di cui all'art. 2, da realizzare con le risorse assegnate.

3. Il Piano straordinario di cui al comma 1 individua gli interventi e le opere da realizzare nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 2, sulla base delle proposte formulate dai soggetti attuatori, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, dei relativi valori attesi di risultato e dell'entità delle risorse assegna-

te. Alla realizzazione degli interventi e delle opere provvedono i soggetti attuatori, anche mediante il concorso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4.

4. Il Piano straordinario di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:

a) gli interventi e le opere, tra gli obiettivi individuati all'art. 2, che si intendono realizzare in via prioritaria, proposti dai soggetti attuatori;

b) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;

c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e delle opere, nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 5;

d) l'ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell'intero intervento dell'opera;

e) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

f) la tipologia del progetto da realizzare nell'ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;

g) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento di quelli di cui all'art. 1, comma 4, interessati alla realizzazione degli interventi o delle opere;

h) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;

i) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

l) i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli;

m) la quantificazione degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai soggetti attuatori ai sensi del comma 5.

5. Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante procedure a evidenza pubblica e per la concessione degli incentivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 3); lettera b), numero 3); lettera c), numeri 4), 8), 11) e 12) e lettera d), mediante l'adozione di appositi avvisi.»;

b) l'art. 4 è abrogato.

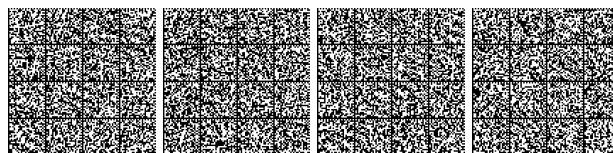
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 «Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi» e all'art. 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale e successive modifiche. Disposizione transitoria

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 9/2019 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Sequestro, pignoramento e altre procedure esecutive*). — 1. Nel caso di sequestro, pignora-



mento, cessione e di altre procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, si applica la normativa statale vigente in materia per gli impiegati civili.».

2. All'art. 2 della legge regionale n. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «e per un massimo di tre mandati» sono soppresse;

b) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. Nel caso di sequestro, pignoramento, cessione e di altre procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto il trattamento previdenziale e quello di reversibilità si applica la normativa statale vigente in materia per gli impiegati civili.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano anche alle procedure esecutive, aventi ad oggetto assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità, trattamenti previdenziali e di reversibilità, le quali, alla medesima data, siano ancora pendenti, nonché alle procedure esecutive comunque denominate relative a crediti della Regione non ancora integralmente riscossi.

Art. 21.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e ter) del comma 39, le parole: «per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di promozione, ulteriori rispetto a quelle previste dalle altre lettere del presente comma, dirette allo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni sportive di cui al comma 38»;

b) alla lettera e ter) del comma 41, le parole: «e la realizzazione della Maratona di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «di altre iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale».

Art. 22.

Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori che recapitano in corpo idrico bagnato, non serviti da un impianto di depurazione finale, sono autorizzati esclusivamente nel rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del suddetto decreto legislativo.

2. L'autorizzazione agli scarichi di cui al comma 1 è rilasciata, nelle more della messa in esercizio dell'impianto di depurazione finale, al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, previa installazione di apposito sistema di campionamento, automatico e in continuo, nonché di pozzetto di ispezione, posto a monte del punto di immissione nel collettore, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è responsabile dello scarico fino all'immissione delle acque reflue prodotte nel corpo idrico bagnato.

Art. 23.

Rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico nonché gli obiettivi di politica sociale e dei valori sociali, così come definiti dal considerando 40 e dall'art. 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, sono rinnovate, su istanza delle parti interessate, le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in deroga all'art. 6 del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 (Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche), per una durata non superiore ad anni diciannove, previo accertamento da parte della direzione regionale competente della sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale correlati alla salvaguardia dei valori sociali ed alla tutela del patrimonio storico, culturale e artistico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le conseguenti modifiche al r.r. 1/2022.

Art. 24.

Disposizioni relative al Compendio immobiliare «Ex Ospedale San Giacomo»

1. Al fine di consentire la ripresa dell'attività sanitaria presso l'ex presidio ospedaliero San Giacomo e avviare il relativo processo di riqualificazione attraverso la realizzazione di un ospedale di comunità, residenza sanitaria assistenziale (RSA) e lungodegenza, nel rispetto della programmazione per il potenziamento della rete territoriale sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari a riacquisire al proprio patrimonio il Compendio immobiliare «Ex Ospedale San Giacomo», di seguito denominato Compendio immobiliare, ubicato in Roma, in via Antonio Canova, n. 29, via del Corso, nn. 493/496/499 e via di Ripetta nn. 45/45, 47/54, 61/64, trasferito al Fondo Comune di investimento immobiliare denominato «i3-Regione Lazio», gestito dalla Società



investimenti immobiliari italiani (InvImIt SGR S.p.A.), ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 15 dicembre 2017, n. 856 (Attuazione art. 19, comma 9, legge regionale n. 12/2016 - iscrizione nel patrimonio regionale del compendio immobiliare ex Ospedale S. Giacomo in Roma e relativa variazione al bilancio regionale ex art. 7, comma 2, lettera d), legge regionale n. 14/2013. Autorizzazione avvio processo di valorizzazione mediante apporto al Fondo «i3-Regione Lazio», istituito dal M.E.F. tramite la Invimit SGR S.p.a.) e 13 novembre 2018, n. 662 (Modifica dell'inventario dei beni immobili regionali «libro 12» approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 939).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Compendio immobiliare, una volta riacquisito al patrimonio della Regione e classificato nell'ambito del patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 519 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), è contestualmente trasferito in proprietà all'Azienda sanitaria locale Roma 1, ai sensi dell'art. 9, commi 46 e 47, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo al concorso per potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, concernenti le spese sostenute dal Fondo comune di investimento immobiliare denominato «i3-Regione Lazio» per la gestione e la manutenzione ordinaria del Compendio immobiliare nel periodo che intercorre dalla data di apporto al Fondo citato a quella di riacquisizione al patrimonio della Regione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 06 «Ufficio tecnico» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese relative alla gestione e alla manutenzione del compendio immobiliare "Ex Ospedale San Giacomo"», con uno stanziamento pari a euro 3.600.000,00, per l'anno 2025, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 25.

Disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione del patrimonio storico e culturale regionale e di valorizzazione delle identità territoriali, sostiene, attraverso la concessione di un contributo fino a un massimo di euro 30.000,00 ciascuno, l'organizzazione dei carnevali storici del Lazio riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo per l'organizzazione del Festival internazionale del Circo - Città di Latina», con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

stione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative al sostegno dei carnevali storici del Lazio», con uno stanziamento pari a euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

4. La Regione, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo, sostiene l'organizzazione della XXV edizione del «Festival internazionale del Circo - Città di Latina», tra le più importanti rassegne circensi del mondo, il cui svolgimento è previsto nel mese di ottobre 2024, attraverso la concessione di un contributo pari a euro 30.000,00, per l'anno 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 4, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo per l'organizzazione del Festival internazionale del Circo - Città di Latina», con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 26.

Contributo al Comune di Marino per la centesima edizione della «Sagra dell'uva di Marino»

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico rappresentato dalla centesima edizione della «Sagra dell'uva di Marino», il cui svolgimento è previsto nel mese di settembre 2024, sostiene l'organizzazione della manifestazione attraverso la concessione al Comune di Marino di un contributo, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo in favore del Comune di Marino per l'organizzazione della centesima edizione della Sagra dell'uva», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 27.

Partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka

1. Al fine di valorizzare l'immagine e le competenze della Regione Lazio all'interno del percorso espositivo del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka e di promuovere



re la conoscenza delle eccellenze storiche, paesaggistiche e culturali del territorio, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è autorizzata a stipulare un apposito accordo di collaborazione col Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per la partecipazione della Regione Lazio ad Expo 2025 Osaka», con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2024 ed euro 550.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 28.

Contributo straordinario all'ASP «Asilo Savoia» per gli interventi di ampliamento della «Palestra della legalità»

1. Le Regione, nell'ambito delle politiche per la diffusione della cultura della legalità e il contrasto e la prevenzione delle forme di criminalità comune e organizzata, sostiene gli interventi di inclusione sociale e di sviluppo della cittadinanza attiva, realizzati attraverso la promozione della pratica sportiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato un contributo straordinario pari a euro 250.000,00, per l'anno 2024, all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) «Asilo Savoia», concessionario dell'immobile sito in Roma, in via dell'Idroscalo, n. 103, bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito in proprietà a Roma Capitale, per la realizzazione, all'interno dell'immobile medesimo, degli interventi di ampliamento della «Palestra della legalità», struttura destinata alle attività sportive a vocazione sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 250.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 2 «Spese in conto capitale» della voce di spesa denominata «Contributo straordinario all'ASP «Asilo Savoia» per gli interventi di ampliamento della «Palestra della legalità»», il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, nel fon-

do speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 29.

Contributo straordinario al Comune di Latina per l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza «Al Karama»

1. La Regione concede un contributo straordinario in favore del Comune di Latina, pari a euro 90.000,00, per l'anno 2024, a titolo di compartecipazione delle spese sostenute per affrontare l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza denominato «Al Karama», sito in località Borgo Bainsizza, presso il comune medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla copertura delle spese concernenti il servizio mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica delle persone e dei minori attualmente ospitati all'interno del complesso immobiliare denominato «Ex Rossi sud», sito nel Comune di Latina, nonché per la copertura delle spese concernenti i canoni e le utenze idriche ed elettriche relative al complesso ospitante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo in favore del Comune di Latina per affrontare l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza denominato «Al Karama»», con uno stanziamento pari a euro 90.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 30.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

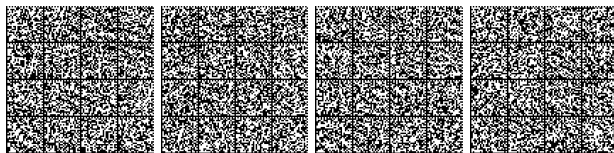
Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00217



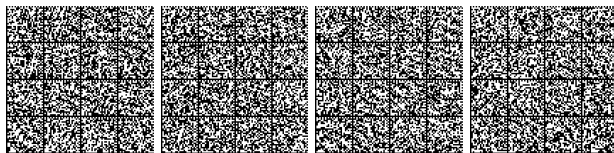
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

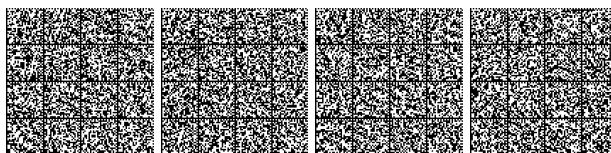
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

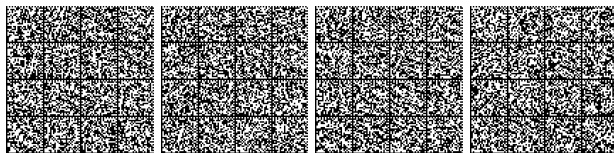
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

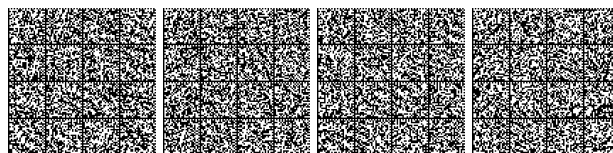
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 9 2 7 *

€ 5,00

